

Gazzetta ufficiale

C 459

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

20 dicembre 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 459/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9070 — Eurocar/Vicentini) ⁽¹⁾	1
2018/C 459/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV) ⁽¹⁾	1
2018/C 459/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9143 — CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran) ⁽¹⁾	2
2018/C 459/04	Avvio di procedura (Caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets) ⁽¹⁾	2
2018/C 459/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9158 — SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies JV) ⁽¹⁾	3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 459/06	Aggiornamento 2019 delle indennità applicabili agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea	4
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione europea

2018/C 459/07	Tassi di cambio dell'euro	5
2018/C 459/08	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 marzo 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il CASO M.8084 — Bayer/Monsanto — Relatore: Lettonia	6
2018/C 459/09	Relazione finale del consigliere-auditore — Caso M.8084 — Bayer/Monsanto	9
2018/C 459/10	Sintesi della decisione della Commissione, del 21 marzo 2018, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.8084 — Bayer/Monsanto) [notificata con il numero C(2018) 1709] ⁽¹⁾	10
2018/C 459/11	Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2018, relativa alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Gönci kajszibarack» (IGP)	24

Corte dei conti

2018/C 459/12	Relazione speciale n. 33/2018 — «Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure»	37
2018/C 459/13	Relazione speciale n. 35/2018 — «La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi»	37

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 459/14	Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	38
2018/C 459/15	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	40

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2018/C 459/16	Sentenza della Corte, del 17 settembre 2018, nella causa E-10/17 — Nye Kystlink AS contro Color Group AS e Color Line AS (articolo 53 SEE — articolo 54 SEE — principio di equivalenza — principio di effettività — norme nazionali sul termine di prescrizione per le domande di risarcimento danni)	47
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 459/17	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9094 — Amcor/Bemis) ⁽¹⁾	48
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9070 — Eurocar/Vicentini)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 459/01)

Il 10 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9070. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/IV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 459/02)

Il 7.12.2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9166. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9143 — CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 459/03)

Il 10.12.2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9143. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Avvio di procedura

(Caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 459/04)

L'11 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sull'operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9158 — SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 459/05)

Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9158. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Aggiornamento 2019 delle indennità applicabili agli esperti nazionali distaccati presso il
segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea**

(2018/C 459/06)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE ⁽¹⁾:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 19 è fissato a 35,13 EUR e a 140,49 EUR;
2. a decorrere dal 1° gennaio 2019, la tabella dei rimborsi spettanti in base alla distanza tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km) è la seguente:

Distanza tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)	Importo (in EUR)
0 - 150	0,00
> 150	90,31
> 300	160,54
> 500	260,91
> 800	421,46
> 1 300	662,30
> 2 000	792,77

⁽¹⁾ GUL 163 del 30.6.2015, pag. 40.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 dicembre 2018

(2018/C 459/07)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1405	CAD	dollari canadesi	1,5332
JPY	yen giapponesi	128,11	HKD	dollari di Hong Kong	8,9241
DKK	corone danesi	7,4676	NZD	dollari neozelandesi	1,6630
GBP	sterline inglesi	0,90318	SGD	dollari di Singapore	1,5623
SEK	corone svedesi	10,3393	KRW	won sudcoreani	1 284,20
CHF	franchi svizzeri	1,1328	ZAR	rand sudafricani	16,2602
ISK	corone islandesi	138,80	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8683
NOK	corone norvegesi	9,9375	HRK	kuna croata	7,4190
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 471,67
CZK	corone ceche	25,765	MYR	ringgit malese	4,7661
HUF	fiorini ungheresi	322,90	PHP	peso filippino	60,535
PLN	zloty polacchi	4,2833	RUB	rublo russo	77,0444
RON	leu rumeni	4,6655	THB	baht thailandese	37,311
TRY	lire turche	6,0860	BRL	real brasiliano	4,4515
AUD	dollari australiani	1,5879	MXN	peso messicano	22,8738
			INR	rupia indiana	80,1160

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 marzo 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il CASO M.8084 — Bayer/Monsanto

Relatore: Lettonia

(2018/C 459/08)

Operazione

1. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione (13 Stati membri) nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati geografici e del prodotto

3. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto formulate dalla Commissione per le sementi ortive e, in particolare, sul fatto:
 - 3.1. che i mercati delle sementi ortive comprendono tanto la concessione di licenze quanto la commercializzazione delle sementi;
 - 3.2. che il livello pertinente per valutare gli effetti sui prezzi è quello di segmento.
4. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto formulate dalla Commissione per le sementi per colture su larga scala e, in particolare, in merito alla segmentazione dei:
 - 4.1. mercati a monte e a valle per i semi oleosi di colza;
 - 4.2. mercati a monte e a valle per il cotone; e
 - 4.3. mercati a monte e a valle per il frumento.
5. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto formulate dalla Commissione per i caratteri genetici delle colture su larga scala e, in particolare, in merito alla segmentazione dei:
 - 5.1. mercati delle licenze per i singoli caratteri genetici; e
 - 5.2. mercati delle licenze per le *stack*.
6. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto formulate dalla Commissione per i prodotti formulati per la protezione delle colture e, in particolare, in merito alla segmentazione dei:
 - 6.1. mercati degli erbicidi non selettivi per uso agricolo;
 - 6.2. mercati degli erbicidi non selettivi per uso non agricolo;
 - 6.3. mercati dei sistemi di tolleranza agli erbicidi;
 - 6.4. mercati dei trattamenti delle sementi;
 - 6.5. mercati dei fungicidi;
 - 6.6. mercati degli insetticidi;
 - 6.7. mercati dei prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture;
 - 6.8. mercati dei prodotti per la salute delle api che contrastano l'acaro *varroa destructor*; e
 - 6.9. mercati delle prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione.
7. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la definizione formulata dalla Commissione dei settori nei quali ha luogo la concorrenza sul piano dell'innovazione, in particolare, con la definizione dei:
 - 7.1. settori di innovazione per caratteri genetici di colture su larga scala;
 - 7.2. settori di innovazione per erbicidi non selettivi;
 - 7.3. settori di innovazione per sistemi di tolleranza agli erbicidi;

- 7.4. settori di innovazione per fungicidi;
 - 7.5. settori di innovazione per insetticidi;
 - 7.6. settori di innovazione per prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture; e
 - 7.7. settori di innovazione per prodotti per la salute delle api.
8. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti formulate dalla Commissione in relazione ai:
- 8.1. mercati delle sementi ortive;
 - 8.2. mercati a monte e a valle delle sementi per colture su larga scala;
 - 8.3. mercati dei caratteri genetici di colture su larga scala;
 - 8.4. mercati dei prodotti fitosanitari; e
 - 8.5. mercati delle prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

9. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in termini di concorrenza basata sui prodotti e sui prezzi nei:
- 9.1. mercati delle sementi ortive;
 - 9.2. mercati a monte e a valle delle sementi per colture su larga scala, ossia semi oleosi di colza (mercati a valle) e cotone (mercato a monte);
 - 9.3. mercati dei caratteri genetici di colture su larga scala;
 - 9.4. mercati degli erbicidi non selettivi per uso agricolo per colture perenni;
 - 9.5. mercati degli erbicidi non selettivi non per uso agricolo per la gestione industriale della vegetazione (pre-post-emergenza e post-emergenza);
 - 9.6. mercati del trattamento nematocida delle sementi; e
 - 9.7. mercati delle prescrizioni agronomiche, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala.
10. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in termini di concorrenza sul piano dell'innovazione in relazione a:
- 10.1. caratteri genetici di colture su larga scala;
 - 10.2. erbicidi non selettivi; e
 - 10.3. sistemi di tolleranza agli erbicidi.
11. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in ulteriori aspetti legati alla relazione tra le attività delle parti per quanto concerne:
- 11.1. taluni mercati per sementi ortive;
 - 11.2. mercati delle sementi di frumento;
 - 11.3. innovazione in taluni mercati per fungicidi fogliari;
 - 11.4. innovazione in taluni mercati per insetticidi fogliari;
 - 11.5. mercati a monte dei trattamenti fungicidi e insetticidi delle sementi e mercati a valle delle sementi trattate (relazione verticale);
 - 11.6. prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture, tanto in termini di concorrenza a livello di prodotti e di prezzi quanto di concorrenza sul piano dell'innovazione;
 - 11.7. innovazione nei mercati dei prodotti per la salute delle api che contrastano l'acaro *varroa destructor*; e
 - 11.8. aggregazione di sementi e prodotti fitosanitari a livello tanto di distributore quanto di coltivatore.

Misure correttive

12. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la cessione dell'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive risponderà alle preoccupazioni in materia di concorrenza relative alle sementi di ortaggi.
13. Per quanto riguarda il pacchetto di dismissioni BASF, il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che:
 - 13.1. la cessione delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala risolverà le preoccupazioni in materia di concorrenza in relazione ai mercati delle sementi per colture su larga scala e dei caratteri genetici, nonché in materia di concorrenza sul piano dell'innovazione;
 - 13.2. la cessione dell'attività in dismissione GA e degli attivi legati al glifosato risolverà le preoccupazioni in materia di concorrenza riguardanti il glifosato e il glufosinato-ammonio;
 - 13.3. la cessione degli attivi NemaStrike risolverà le preoccupazioni in materia di concorrenza riguardanti il trattamento nematocida delle sementi;
 - 13.4. le licenze e i trasferimenti di dati [linee di ricerca 1, 2 e 3 sugli erbicidi non selettivi] risolveranno le preoccupazioni in materia di concorrenza concernenti i rispettivi sforzi di innovazione delle parti in materia di erbicidi non selettivi e sistemi di tolleranza agli erbicidi;
 - 13.5. la licenza per l'agricoltura digitale dissiperà le preoccupazioni in materia di concorrenza riguardanti le prescrizioni di fungicidi consentite dalla digitalizzazione per le colture su larga scala nel SEE e le questioni sollevate in occasione della verifica di mercato; e
 - 13.6. *prima facie* parrebbe che BASF possa essere un acquirente idoneo del pacchetto di dismissioni BASF, aspetto questo che richiederebbe un'ulteriore indagine.
14. Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che, fatti salvi il pieno rispetto degli impegni definitivi e l'approvazione di BASF in veste di acquirente del pacchetto di dismissioni BASF e dell'acquirente dell'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive, l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale dello stesso.

Compatibilità con il mercato interno

15. Il Comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione dovrebbe pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Caso M.8084 — Bayer/Monsanto**

(2018/C 459/09)

1. In data 30 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni ⁽²⁾. Con tale operazione Bayer Aktiengesellschaft («Bayer» o la «parte notificante») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Monsanto Corporation («Monsanto») mediante acquisto di quote (l'«operazione»). Bayer e Monsanto saranno collettivamente chiamate le «parti».
2. Durante la prima fase dell'indagine la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e l'accordo SEE, in particolare in relazione ai suoi effetti sulla concorrenza nei settori dei prodotti fitosanitari, delle sementi, dei caratteri genetici e dell'agricoltura digitale. Il 22 agosto 2017 la Commissione ha adottato una decisione tramite la quale ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e in data 4 settembre 2017 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte in merito a tale decisione.
3. Il 19 settembre 2017 e il 26 gennaio 2018 la seconda fase del periodo d'esame dell'operazione è stata prorogata, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, di 15 giorni lavorativi complessivi.
4. Il 4 ottobre 2017 e il 16 ottobre 2017 la Commissione ha adottato due decisioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, che sospendono il termine per l'esame della concentrazione in ragione della mancata presentazione ad opera delle parti di taluni documenti richiesti. La prima sospensione è durata dal 21 settembre 2017 al 13 ottobre 2017 e la seconda dal 10 ottobre 2017 al 3 novembre 2017, date nelle quali sono stati forniti i documenti richiesti.
5. Su loro richiesta, il consigliere-auditore ha riconosciuto Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V., Avaaz Foundation, DowDuPont Inc. e IPES-Food come terzi interessati nel contesto del procedimento in corso.
6. Il 14 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni che è stata notificata alle parti nella medesima data. Il 9 gennaio 2018 le parti hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni. Le parti non hanno richiesto di avvalersi della possibilità di sviluppare le loro argomentazioni nel corso di un'audizione formale orale.
7. Il 26 gennaio 2018 e il 1° e l'8 febbraio 2018 la Commissione ha inviato diverse lettere di esposizione dei fatti, consentendo alle parti di presentare osservazioni su ulteriori elementi fattuali.
8. Il 2 febbraio 2018 le parti hanno presentato la prima serie di impegni. Il 5 febbraio 2018 le parti hanno presentato una versione leggermente modificata degli impegni. Il 6 febbraio 2018 la Commissione ha verificato tali impegni rispetto al mercato. Sulla base dei riscontri ottenuti dalla verifica di mercato mirata effettuata dalla Commissione in relazione a questo pacchetto, le parti hanno presentato impegni aggiornati il 16 febbraio 2018 (gli «impegni definitivi»).
9. Nel progetto di decisione la Commissione giunge alla conclusione che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti per eliminare l'ostacolo significativo a una concorrenza effettiva nei contesti nei quali è stato individuato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Di conseguenza la Commissione dichiara l'operazione compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE, fatti salvi gli obblighi e le condizioni destinati a garantire che Bayer ottemperi agli impegni definitivi.
10. Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
11. In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 12 marzo 2018

Wouter WILS

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

Sintesi della decisione della Commissione**del 21 marzo 2018****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.8084 — Bayer/Monsanto)***[notificata con il numero C(2018) 1709]***(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2018/C 459/10)**

In data 21 marzo 2018 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 3. Una versione non riservata in inglese del testo integrale della decisione relativa al caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

1. INTRODUZIONE

- (1) La decisione dichiara l'acquisizione di Monsanto Company («Monsanto») da parte di Bayer Aktiengesellschaft («Bayer», unitamente a Monsanto «le parti») mediante acquisto di quote (l'«operazione») compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.

2. PROCEDURA

- (2) Il 14 settembre 2016 Bayer ha annunciato che avrebbe acquisito il controllo di Monsanto. Il 30 giugno 2017 Bayer ha notificato l'operazione alla Commissione.
- (3) Tramite decisione datata 22 agosto 2017 ⁽²⁾ la Commissione ha rilevato che l'operazione suscitava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- (4) L'indagine approfondita ha confermato le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate in via preliminare.
- (5) Il 16 febbraio 2018 la parte notificante ha presentato gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l'operazione compatibile con il mercato interno.
- (6) Il 9 marzo 2018 il progetto di decisione è stato oggetto di consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese; consultazione dalla quale è risultato un parere favorevole. Nella sua relazione, pubblicata il 12 marzo 2018, il consigliere-auditore ha espresso il proprio parere favorevole sul procedimento.
- (7) Nella sua richiesta motivata del 4 aprile 2018, modificata il 6 aprile 2018, la parte notificante ha proposto di modificare gli impegni definitivi, come descritto in appresso ai punti 6.1.3. e 6.1.5. Con decisione dell'11 aprile 2018 la Commissione ha approvato la modifica degli impegni definitivi ⁽³⁾.

3. LE PARTI

- (8) **Bayer**, un'impresa costituita in Germania, opera in quattro settori: industria farmaceutica, salute dei consumatori, agricoltura («Bayer Crop Science») e salute degli animali. Gli effetti dell'operazione sulla concorrenza riguardano principalmente la divisione Bayer Crop Science che opera in tre segmenti di attività: i) prodotti fitosanitari; ii) sementi; e iii) scienza ambientale. Bayer si occupa anche di sviluppo di tecnologie biologiche, nonché di sviluppo e fornitura di servizi di agricoltura digitale.
- (9) **Monsanto**, costituita negli Stati Uniti, è un'impresa che opera nel settore agricolo e produce sementi e prodotti fitosanitari (incentrata sull'erbicida a base di glifosato che commercializza con il marchio «Roundup»). Inoltre Monsanto è impegnata nella ricerca su prodotti biologici per uso agricolo. Monsanto fornisce inoltre agli agricoltori servizi di agricoltura digitale attraverso «The Climate Corporation».

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 286 del 30.8.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione della Commissione dell'11.4.2018 che modifica gli impegni nel caso M.8084 – Bayer/Monsanto, C(2018) 2208 final.

4. DIMENSIONE UE

- (10) Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR [Bayer: [...] EUR; Monsanto: [...] EUR]. Ciascuna di esse realizza nell'Unione un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR [Bayer: [...] EUR; Monsanto: [...] EUR], ma nessuna di esse realizza più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello di UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Di conseguenza l'operazione ha dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

5. RELAZIONE

5.1. I mercati rilevanti del prodotto

- (11) La decisione riguarda i seguenti settori/mercati nei quali le parti operano:
- a) sementi ortive (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva in termini di prezzo/prodotto);
 - b) sementi per colture su larga scala, tra i quali semi oleosi di colza, cotone e frumento (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale in termini di prezzo/prodotto);
 - c) caratteri genetici delle colture su larga scala (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale a livello di prezzo/prodotto, nonché sulla concorrenza sul piano dell'innovazione);
 - d) prodotti fitosanitari, ivi compresi erbicidi non selettivi per uso agricolo e non (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale a livello di prezzo/prodotto, nonché sulla concorrenza sul piano dell'innovazione) e sistemi di tolleranza agli erbicidi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), trattamento delle sementi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza potenziale ed effetti verticali), fungicidi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), insetticidi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), prodotti per la salute delle api contro gli acari varroa (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione);
 - e) prescrizioni agronomiche di fungicidi, consentite dalla digitalizzazione, per colture su larga scala (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza potenziale in termini di prezzo/prodotto).

5.1.1. Sementi ortive

- (12) La Commissione ha riscontrato che il mercato rilevante del prodotto comprende tanto la concessione di licenze quanto la commercializzazione di sementi ortive per ciascuna coltura vegetale. Inoltre la Commissione ha constatato che ciascuna coltura vegetale costituisce un mercato del prodotto distinto, ma è costituita da segmenti altamente differenziati. Di conseguenza ha ritenuto pertinente effettuare la valutazione sotto il profilo della concorrenza degli effetti sui prezzi a livello di segmento.
- (13) La Commissione ha utilizzato la segmentazione suggerita dalle parti, che è stata ritenuta affidabile. Tale segmentazione distingue i segmenti in base a: i) ambiente di coltivazione (campo aperto, serra a rete e in plastica o serra in vetro); ii) tipo di sementi (a impollinazione spontanea o ibrido); iii) uso (freschi o trattamento); v) eventualità che la pianta coltivata sia stata o meno riprodotta come ceppaia; e v) caratteristiche della pianta coltivata (tipo di ortaggio, dimensione, colore, sapore ecc.).
- (14) La Commissione ha riscontrato che la portata geografica dei mercati di sementi ortive è nazionale in ragione della registrazione nazionale, della distribuzione nazionale e del debole arbitraggio sui prezzi tra i paesi; tuttavia ha altresì rilevato l'esistenza di altri fattori che suggeriscono una possibile portata più ampia del mercato di sementi ortive rispetto a quello nazionale.

5.1.2. Sementi per colture su larga scala

- (15) La Commissione ha analizzato i mercati delle colture su larga scala nei quali le attività delle parti si sovrappongono: semi oleosi di colza, cotone e frumento.

5.1.2.1. Semi oleosi di colza

- (16) Il settore dei semi oleosi di colza è un'industria a due stadi, comprendente i) la riproduzione di nuove varietà di semi oleosi di colza e ii) la produzione commerciale di semi ottenuti da tali varietà e la loro vendita ai clienti. Bayer e Monsanto coltivano e commercializzano nuove varietà di semi oleosi di colza in tutta l'UE, così come in altre parti del mondo. Entrambe le imprese dispongono di programmi maturi di riproduzione in Europa.
- (17) La Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto per i semi oleosi di colza siano: i) il mercato a monte delle licenze per il germoplasma per fini di riproduzione di nuove varietà di tali semi; ii) il mercato a monte delle licenze per varietà di semi oleosi di colza per fini di commercializzazione; e iii) il mercato a valle della commercializzazione di tali semi.

(18) La Commissione lascia aperta la questione se i mercati a valle debbano essere ulteriormente suddivisi tra i due tipi di semi oleosi di colza coltivati in tutta Europa: semi oleosi di colza invernale e semi oleosi di colza estiva (o primaverile).

(19) La Commissione ritiene che: i) la portata geografica del mercato delle licenze per il germoplasma interessi tutta l'UE; ii) il mercato delle licenze per le varietà di semi oleosi di colza abbia portata UE; e iii) la portata geografica del mercato per la commercializzazione delle varietà di semi oleosi di colza sia nazionale.

5.1.2.2. *Cotone*

(20) La Commissione ritiene che il mercato rilevante ai fini dell'analisi della concorrenza sia la concessione in licenza di varietà di cotone per la produzione e la vendita. La portata geografica di tale mercato si estende a tutta l'UE.

5.1.2.3. *Frumento*

(21) La Commissione considera due mercati rilevanti del prodotto: i) il mercato a monte delle licenze di varietà di frumento per la produzione e la vendita (ma non per la riproduzione); e ii) il mercato a valle per la commercializzazione delle sementi di frumento.

(22) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che la portata geografica del mercato del frumento si estende a tutta l'UE per il mercato (a monte) delle licenze ed è invece nazionale per il mercato (a valle) della commercializzazione.

5.1.3. **Caratteri genetici delle colture su larga scala**

(23) La Commissione ha riscontrato che a monte della riproduzione e commercializzazione delle sementi esistono tre diversi livelli di mercato per i caratteri genetici, ossia: i) il livello delle licenze per le scoperte di caratteri genetici; ii) il livello delle licenze per i singoli caratteri genetici; e iii) il livello delle licenze per le *stack* (colture derivanti da trasformazioni genetiche multiple). La Commissione ritiene che il livello delle licenze per le scoperte di caratteri genetici non costituisca un mercato del prodotto quanto piuttosto un settore di innovazione, mentre è del parere che vi siano mercati del prodotto distinti per la concessione di licenze per *stack*, da un lato, e la concessione di licenze per caratteri genetici, dall'altro.

(24) A livello di licenze per i singoli caratteri genetici, i mercati rilevanti del prodotto sono individuati da una funzionalità specifica come ad esempio la tolleranza a un erbicida specifico, nonché una coltura specifica. Nel caso delle funzionalità di resistenza agli insetti, ha luogo un'ulteriore sottosegmentazione dei caratteri genetici di tale resistenza in base alla famiglia di insetti nei confronti della quale il carattere genetico fornisce resistenza.

(25) Per il livello delle licenze per le *stack*, i mercati rilevanti del prodotto si distinguono in base alla coltura.

(26) La Commissione ritiene che i mercati geografici rilevanti per la concessione di licenze per caratteri genetici e per la concessione di licenze per *stack* siano globali.

5.1.4. **Prodotti fitosanitari**

5.1.4.1. *Gestione delle erbe infestanti*

A) **Erbicidi non selettivi per uso agricolo**

(27) Gli erbicidi non selettivi sono prodotti che hanno un ampio spettro d'azione e uccidono tanto le erbe quanto le infestanti a foglia larga.

(28) La Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto degli erbicidi per uso agricolo debba essere segmentato, da un lato, distinguendo tra erbicidi selettivi e non selettivi e, dall'altro, nel contesto degli erbicidi non selettivi, distinguendo tra colture perenni (l'unico segmento nel quale le parti si sovrappongono materialmente nel SEE) e colture non perenni.

(29) La Commissione ritiene inoltre che i mercati dei prodotti fitosanitari abbiano dimensione nazionale in termini di portata geografica.

B) **Erbicidi non selettivi per uso non agricolo**

(30) La Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto per gli erbicidi non selettivi non per uso agricolo debbano essere segmentati distinguendo tra: i) gestione industriale della vegetazione e ii) tappeto erboso e piante ornamentali.

(31) Inoltre, la Commissione ritiene che, nel contesto della gestione industriale della vegetazione, le applicazioni anti-sterpaglie e quelle nel settore delle ferrovie costituiscano mercati rilevanti distinti del prodotto.

(32) La Commissione è inoltre del parere che, sempre nel contesto del segmento degli erbicidi non selettivi, questi ultimi dovrebbero essere raggruppati in base al momento della loro applicazione in due categorie comprendenti rispettivamente: a) prodotti pre-emergenza e prodotti pre-post-emergenza; e b) prodotti post-emergenza e prodotti pre-post-emergenza.

- (33) La Commissione ritiene che i mercati rilevanti abbiano dimensione nazionale in termini di portata geografica.

C) Sistemi di tolleranza agli erbicidi

- (34) I sistemi di gestione delle erbe infestanti combinano di norma erbicidi non selettivi con colture tolleranti a tali erbicidi, attraverso la modificazione genetica di dette colture («sistemi geneticamente modificati») o, più raramente, attraverso l'uso di colture nativamente tolleranti, ossia non geneticamente modificate (sistemi non geneticamente modificati). I sistemi geneticamente modificati e quelli non geneticamente modificati sono denominati congiuntamente «sistemi di tolleranza agli erbicidi».
- (35) La Commissione ritiene che tutti i sistemi di tolleranza agli erbicidi per una determinata coltura competano in un mercato rilevante differenziato del prodotto e che i corrispondenti settori di innovazione comprendano l'innovazione in tali sistemi tanto per tutte le colture (soprattutto nelle prime fasi di ricerca) quanto per ciascuna coltura pertinente (come ad esempio soia, cotone, mais, semi oleosi di colza/canola, riso, frumento).
- (36) La Commissione è del parere che la portata geografica rilevante dei settori di innovazione per i sistemi di tolleranza agli erbicidi sia mondiale.

5.1.4.2. *Trattamento delle sementi*

- (37) Il trattamento delle sementi consiste nel trattamento (o nella medicazione) dei semi con formulazioni specifiche destinate a proteggerli nelle prime fasi del loro sviluppo. Il trattamento delle sementi è mirato a contrastare malattie e insetti che vivono nel terreno o che sono attivi all'inizio della stagione («trattamento fungicida e insetticida delle sementi»), nonché i nematodi («trattamento nematocida delle sementi»).
- (38) La Commissione ha ritenuto che il trattamento delle sementi costituisca un mercato del prodotto distinto piuttosto che un particolare tipo di applicazione di prodotti fitosanitari. Il trattamento delle sementi è ulteriormente suddiviso per coltura e indicazione (ad esempio insetticidi e fungicidi). Per quanto riguarda il trattamento nematocida delle sementi, la Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto da considerare per l'analisi della concorrenza sia il trattamento delle sementi per il controllo dei nematodi in base alle singole colture.
- (39) Per quanto riguarda il mercato a valle rispetto al mercato del trattamento delle sementi, ai fini della decisione, può essere lasciata aperta la determinazione se il mercato del prodotto a valle includa o meno anche semi non trattati.
- (40) La Commissione ritiene che i mercati dei prodotti relativi al trattamento delle sementi siano nazionali in termini di portata geografica.

5.1.4.3. *Fungicidi*

- (41) I fungicidi sono prodotti agrochimici che controllano le malattie e sono utilizzati per prevenire il deterioramento delle piante e dei prodotti vegetali causato da funghi e muffe.
- (42) La Commissione ha effettuato la sua valutazione sotto il profilo della concorrenza dei fungicidi per coltura/malattia. La Commissione ritiene inoltre che il settore di innovazione rilevante per la sua valutazione sia l'innovazione nei fungicidi per diverse colture/malattie o gruppi di malattie.
- (43) Inoltre la Commissione è del parere che possa essere lasciata aperta la questione se i fungicidi chimici e biologici costituiscano mercati distinti del prodotto poiché l'operazione non suscita preoccupazioni in merito alla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto di alcuna definizione plausibile del mercato.
- (44) I mercati dei prodotti fungicidi hanno dimensione nazionale in termini di portata geografica. La dimensione geografica dei settori di innovazione può essere lasciata aperta.

5.1.4.4. *Insetticidi*

- (45) Gli insetticidi sono prodotti concepiti per controllare gli insetti che danneggiano le colture coltivate, in particolare le colture alimentari. Possono essere applicati secondo diverse modalità, tra le quali l'applicazione del trattamento a livello fogliare, del suolo e dei semi.
- (46) La Commissione ha effettuato la sua valutazione sotto il profilo della concorrenza degli insetticidi per coltura/parassita. La Commissione ritiene che il settore di innovazione rilevante per la sua valutazione sia costituito da insetticidi suddivisi in base ai parassiti.
- (47) La Commissione ritiene che possa essere lasciata aperta la questione se gli insetticidi debbano essere ulteriormente suddivisi tra prodotti biologici e sostanze chimiche dato che l'operazione non suscita preoccupazioni in merito alla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto di alcuna definizione plausibile del mercato.
- (48) I mercati dei prodotti insetticidi hanno dimensione nazionale in termini di portata geografica; la dimensione geografica dei settori di innovazione può invece essere lasciata aperta.

5.1.4.5. *Prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture*

- (49) I prodotti microbici (noti anche come prodotti fitosanitari «biologici») sono costituiti da microrganismi, in particolare solitamente da un batterio, un virus o un fungo. Possono essere utilizzati per proteggere le colture (biopesticidi) e/o per migliorare la produttività e la fertilità delle piante (biostimolanti e biofertilizzanti).
- (50) I biostimolanti e i biofertilizzanti sono concepiti per migliorare la salute delle colture, la resa e la tolleranza a condizioni di stress, inoltre, a differenza dei biopesticidi, non svolgono alcuna azione diretta contro parassiti o malattie. Sono indicati anche come prodotti a sostegno dell'«efficienza produttiva delle colture».
- (51) La definizione del mercato del prodotto per i prodotti microbici di sostegno all'efficienza produttiva delle colture e la definizione del mercato geografico pertinente possono essere lasciate aperte dato che l'operazione non suscita preoccupazioni sulla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto di alcuna definizione plausibile del mercato.
- (52) La Commissione ritiene che lo spazio di innovazione rilevante per la sua valutazione sia l'innovazione nel contesto dei prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture.

5.1.4.6. *Salute delle api*

- (53) La Commissione è dell'avviso che esista un mercato del prodotto distinto per i prodotti mirati destinati al contrasto e al controllo delle infestazioni da acaro varroa nelle colonie di api. La Commissione ritiene inoltre che la segmentazione del mercato tra prodotti biologici e chimici oppure sulla base del principio attivo/della modalità di azione o della modalità di somministrazione non appaia giustificata.
- (54) La Commissione è altresì del parere che il settore di innovazione rilevante sia rappresentato dai prodotti che tutelano la salute delle api e contrastano l'acaro *varroa destructor*.
- (55) I mercati dei prodotti che tutelano la salute delle api hanno dimensione nazionale in termini di portata geografica, mentre la dimensione geografica dei settori di innovazione può essere lasciata aperta.

5.1.5. **Prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione**

- (56) Per agricoltura digitale si intende la raccolta di dati e informazioni sulle aziende agricole con l'intento di fornire consulenze personalizzate o dati aggregati agli agricoltori al fine di aumentare la produttività di tali aziende. L'agricoltura digitale sta attualmente muovendo i suoi primi passi, ma si sta sviluppando rapidamente.
- (57) Nel contesto dell'agricoltura digitale, con il termine prescrizioni basate sulla digitalizzazione si fa riferimento a raccomandazioni o consigli sulla selezione e sull'applicazione (ad esempio dosaggi, tempi) di fattori produttivi (ad esempio prodotti fitosanitari) forniti a un livello geograficamente sempre più granulare (ad esempio a livello di campo, zona di un campo o superficie più ristretta) affinché un agricoltore li possa attuare. Le raccomandazioni o i consigli in questione sono generati da un motore agronomico di statistiche che si basa su vasti insiemi di dati pubblici e di proprietà.
- (58) La Commissione conclude che i servizi di prescrizione consentiti dalla digitalizzazione costituiscono una categoria distinta di servizi nel contesto dell'agricoltura digitale poiché: i) richiedono, tra l'altro, più livelli di dati, algoritmi più complessi e capacità più ampie; e ii) raccomandano un piano d'azione concreto per gli agricoltori, con un elevato livello di granularità e personalizzazione. La Commissione ritiene che tale aspetto dovrebbe essere ulteriormente segmentato per fattore produttivo (ad esempio fungicidi ecc.) e per raggruppamenti di colture (ad esempio colture su larga scala).
- (59) Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, la Commissione ritiene che abbia portata nazionale, nonostante nella sua valutazione abbia preso in considerazione anche un contesto geografico regionale più ampio ove pertinente.

5.2. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

5.2.1. **Sementi ortive**

- (60) La Commissione ha valutato gli effetti orizzontali sulla concorrenza a livello di prezzi/prodotti nei mercati delle sementi ortive. Nell'UE, le attività delle parti si sovrappongono in relazione a 16 colture vegetali (ad esempio pomodori, cetrioli ecc.). Ogni coltura è ulteriormente suddivisa in segmenti (ad esempio pomodori ciliegino coltivati in serra).
- (61) La concorrenza sui prezzi per le sementi ortive avviene a livello di segmento/paese. La valutazione sotto il profilo della concorrenza deve quindi essere condotta in diverse centinaia di combinazioni segmento/paese. In considerazione di questo elevato numero di combinazioni segmento/paese da valutare, la Commissione ha applicato filtri basati sulla quota di mercato e sui livelli di concentrazione (indice Hirschmann-Herfindahl, HHI, e delta HHI) al fine di individuare i mercati nei quali l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva. Per taluni mercati, la Commissione ha condotto una valutazione più approfondita basata su fattori strutturali e qualitativi.

- (62) Su questa base, la Commissione ha ritenuto che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva a causa di effetti non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante in un certo numero di mercati di sementi ortive nell'UE, corrispondenti a circa 200 combinazioni di segmento/paese.

5.2.2. **Sementi per colture su larga scala**

5.2.2.1. *Semi oleosi di colza*

- (63) Monsanto è attualmente l'impresa leader del mercato nel SEE. La quota di mercato di Bayer nel SEE per i semi oleosi di colza invernale è pari a circa [0-5] % a livello tanto di commercializzazione quanto di riproduzione. La Commissione ritiene che le quote di mercato combinate disponibili possano sottostimare la posizione concorrenziale delle parti, in particolare alla luce del successo previsto per i prodotti principali di Bayer nelle zone di coltivazione della canola e della sua strategia generale per i semi oleosi di colza nel SEE.
- (64) Bayer è attualmente il principale operatore a livello globale nel mercato dei semi oleosi di colza. L'indagine condotta dalla Commissione ha dimostrato che, prima dell'operazione, Bayer disponeva di piani credibili e forti capacità per diventare un operatore leader nel settore dei semi oleosi di colza nell'UE e che tali piani stavano già mostrando alcuni risultati positivi. L'operazione con Monsanto rischia di compromettere tali piani determinando il probabile effetto di danneggiare la clientela che acquista semi oleosi di colza.
- (65) Inoltre la Commissione ritiene che Bayer possa diventare un forte concorrente nei mercati nazionali dei semi oleosi di colza nei quali anche Monsanto ha una forte presenza.
- (66) Per questi motivi la Commissione conclude che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione ai semi oleosi di colza in Francia, Irlanda, Estonia e nel Regno Unito, poiché è probabile che eliminerebbe un importante vincolo concorrenziale e determinerebbe effetti non coordinati sulla concorrenza a livello di prodotti e prezzi.

5.2.2.2. *Cotone*

- (67) La sovrapposizione delle attività delle parti nel settore delle sementi di cotone nell'UE si manifesta nel mercato (a monte) delle licenze per le sementi di cotone destinate alla commercializzazione.
- (68) La Commissione ritiene che l'operazione riunisca i due concorrenti più importanti sul mercato dell'UE per la concessione di licenze di varietà di cotone per fini di produzione e vendita.
- (69) La forte posizione delle parti nel mercato dell'UE per le licenze di varietà di cotone per fini di produzione e vendita deriva dalla loro forte posizione globale nel mercato delle sementi di cotone. L'indagine di mercato ha rivelato che i punti di forza delle parti comprendono la qualità del loro *pool* di germoplasma, le loro capacità di riproduzione, i loro programmi di ricerca e sviluppo, la loro capacità di sviluppare caratteri genetici, nonché la loro capacità di accedere a clienti nel settore del cotone.
- (70) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione alle licenze di varietà di cotone per finalità di produzione e vendita nell'UE, dato che è probabile che tale operazione rafforzi o quanto meno crei una posizione dominante, in ragione di effetti orizzontali non coordinati.

5.2.2.3. *Frumento*

- (71) Poiché nessuna delle parti è attualmente attiva nella commercializzazione di sementi di frumento nell'UE, la Commissione ha valutato se Bayer e Monsanto sarebbero potenziali concorrenti.
- (72) La Commissione constata che attualmente esiste una significativa probabilità che Bayer [attraverso i suoi piani aziendali] si trasformi in un'effettiva forza concorrenziale. Le attività commerciali di Monsanto in relazione al frumento si svolgono negli Stati Uniti e il ramo aziendale commerciale dedicato alle sementi di frumento si occupa esclusivamente di varietà a impollinazione spontanea. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna probabilità significativa che Monsanto diventi un'efficace forza concorrenziale in Europa in un periodo di tempo ragionevole.
- (73) Inoltre, la Commissione è dell'avviso che, alla luce della strategia di Bayer incentrata sul frumento ibrido, qualora Monsanto dovesse entrare nel mercato con varietà a impollinazione spontanea, le due imprese non opererebbero in stretta concorrenza nell'UE.
- (74) Infine la Commissione ritiene che attualmente vi sia un numero sufficiente di altri concorrenti nel settore del frumento in grado di mantenere una pressione concorrenziale sufficiente in seguito all'operazione.
- (75) Per questi motivi la Commissione considera improbabile che l'operazione ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva sui mercati delle sementi di frumento in Europa.

5.2.3. Caratteri genetici delle colture su larga scala

- (76) Alla Commissione spetta la competenza per valutare gli effetti dell'operazione sui mercati delle licenze per i caratteri genetici per i motivi illustrati in appresso. Innanzitutto l'operazione ha effetti diretti e immediati sugli operatori europei attivi sul mercato globale a monte delle licenze per i caratteri genetici. Su tale mercato l'operazione influenza direttamente le principali imprese europee del settore delle sementi che ottengono licenze per caratteri genetici di Bayer e/o Monsanto, nonché altri operatori del mercato europeo concorrenti delle parti.
- (77) In secondo luogo, i caratteri geneticamente modificati non sono vietati dall'Europa in quanto tali. In effetti vengono utilizzati taluni caratteri genetici modificati e in Europa si coltivano colture geneticamente modificate. Un carattere genetico di resistenza agli insetti di Monsanto che conferisce al granturco resistenza nei confronti dei lepidotteri, denominato MON810, è approvato per la coltivazione in alcuni Stati membri, ossia in Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Spagna. In terzo luogo, l'UE è un importatore molto importante di colture geneticamente modificate. Le parti stimano che le importazioni totali nel SEE di colture geneticamente modificate ammontino a circa 13 miliardi di USD, la maggior parte delle quali reca caratteri genetici di Bayer o Monsanto. In quarto luogo non tutti i caratteri genetici sono di tipo geneticamente modificato. Taluni caratteri genetici non geneticamente modificati sono attualmente disponibili in commercio e tanto Bayer quanto Monsanto agiscono da innovatrici di tali caratteri e considerano l'UE un mercato importante.

5.2.3.1. Concorrenza a livello di prodotti

- (78) In particolare, la Commissione ha valutato la concorrenza tra i prodotti Liberty-Link di Bayer e Roundup Ready di Monsanto per quanto riguarda granturco, semi oleosi di colza/canola, cotone e soia. Per quanto concerne i semi di soia, la Commissione ha individuato una sovrapposizione in relazione ai caratteri genetici di tolleranza agli erbicidi e, in particolare, alla tolleranza all'erbicida glifosato (Roundup Ready) e a quella al glufosinato (LibertyLink) con alternative limitate. Nel contesto del cotone, le parti si sovrappongono nel contesto dei caratteri genetici di tolleranza agli erbicidi e di resistenza agli insetti e i concorrenti offrono alternative limitate. Per quanto riguarda i semi oleosi di colza la Commissione ha rilevato una sovrapposizione nei caratteri genetici di tolleranza agli erbicidi con limitati vincoli posti da concorrenti. Nel contesto del granturco, la Commissione conclude che la sovrapposizione dei caratteri di tolleranza agli erbicidi rafforzerebbe la posizione dominante di Monsanto nel mercato dei caratteri genetici di tale tolleranza per detto cereale.
- (79) Inoltre la Commissione ha individuato una sovrapposizione orizzontale in relazione alle *stack*: vi sono infatti numerose sovrapposizioni di prodotti soggetti a una stretta concorrenza nel contesto di semi di soia, cotone e colza, in relazione alle quali i concorrenti offrono spesso alternative limitate.
- (80) Su tale base, la Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva (e potenziale) sulla base dei prezzi e dei prodotti in ciascuno dei seguenti mercati: i) tolleranza agli erbicidi della soia; ii) tolleranza agli erbicidi del cotone; iii) resistenza ai lepidotteri del cotone; iv) tolleranza agli erbicidi del granturco; v) tolleranza agli erbicidi di semi oleosi di colza/canola; vi) *stack* di soia; vii) *stack* di cotone; viii) *stack* di semi oleosi di colza/canola.
- (81) Per quanto concerne i semi oleosi di colza tolleranti agli erbicidi, l'operazione creerebbe una posizione dominante.

5.2.3.2. Concorrenza sul piano dell'innovazione nel contesto dei caratteri genetici

- (82) Gli operatori del settore approfondono sforzi di innovazione per scoprire e sviluppare nuovi caratteri genetici. Nel considerare tanto i mercati a valle dei prodotti quanto i mercati a monte delle tecnologie, l'attività innovativa non dovrebbe essere intesa come un mercato a sé stante, bensì come un fattore produttivo per entrambi tali mercati. Ciò tuttavia non impedisce alla Commissione di valutare l'impatto dell'operazione a livello di sforzi di innovazione profusi delle parti e dai loro concorrenti. La Commissione ha valutato la concorrenza sul piano dell'innovazione che ha luogo in settori di innovazione costituiti da raggruppamenti di combinazioni di coltura/funzionalità.
- (83) La ricerca e lo sviluppo in materia di caratteri genetici sono caratterizzati da notevoli ostacoli all'ingresso e all'espansione; inoltre, per quanto concerne la tolleranza agli erbicidi e la resistenza agli insetti, le attività di ricerca e sviluppo sono notevolmente concentrate nelle mani di appena quattro operatori integrati. Le parti sono imprese leader innovatrici in relazione a tali caratteri genetici. Inoltre, i dati sui brevetti a disposizione della Commissione hanno dimostrato che le parti sono importanti innovatori per diversi settori di innovazione e in termini di invenzioni di colture incrociate nel contesto del controllo delle infestanti e nel controllo degli insetti.
- (84) La Commissione ritiene che l'operazione possa ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda la concorrenza sul piano dell'innovazione nei settori in cui le attività di ricerca e sviluppo delle parti si sovrappongono e le parti operano in stretta concorrenza con scarse alternative. Questi settori sono: la tolleranza agli erbicidi, la resistenza agli insetti e il trattamento nematocida della soia; la tolleranza agli erbicidi e la resistenza agli insetti del cotone; la tolleranza agli erbicidi dei semi oleosi di colza; il frumento tollerante agli erbicidi non geneticamente modificato; nonché la ricerca in materia di colture incrociate. La Commissione è dell'avviso che l'operazione possa ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda la concorrenza sul piano dell'innovazione, nello specifico in materia di innovazione generale in relazione a tolleranza agli erbicidi e resistenza agli insetti di tali colture, eliminando una concorrenza effettiva o potenziale tra le parti in termini di innovazione.

5.2.3.3. Rafforzamento della posizione dominante di Monsanto

- (85) Monsanto detiene una posizione dominante nei mercati rilevanti, ma anche a livello di settore in ragione dello sfruttamento da parte di Monsanto della piattaforma RoundupReady tra le diverse colture. In questo contesto, Bayer è uno dei pochi concorrenti rimasti che potrebbero sfidare Monsanto e, allo stesso tempo, un concorrente particolarmente attivo e ben dotato di risorse. In tale contesto l'indagine della Commissione ha confermato il probabile rischio di preclusione del mercato in relazione ad altri concorrenti per i caratteri genetici. La Commissione ritiene che l'operazione rafforzerebbe la posizione dominante di Monsanto.

5.2.4. Prodotti fitosanitari

5.2.4.1. Gestione delle erbe infestanti

- A) Erbicidi non selettivi per uso agricolo e non agricolo (effetti non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale a livello di prodotti e di prezzi)
- (86) Nel SEE Monsanto vende esclusivamente glifosato, per lo più con il marchio Roundup. Il glifosato è il principio attivo maggiormente venduto per la protezione delle colture a livello mondiale ma anche nel SEE, principalmente in ragione del suo utilizzo su colture tolleranti agli erbicidi. Monsanto sta anche sviluppando [prodotti ad una fase avanzata di sviluppo].
- (87) Nel SEE Bayer produce e vende erbicidi non selettivi principalmente basati sul glufosinato come principio attivo. Bayer vende altresì quantità limitate di formulazioni di glifosato. Attualmente Bayer prevede di lanciare un [prodotto ad una fase avanzata di sviluppo]. Infine, Bayer dispone di numerosi progetti ad una fase avanzata di sviluppo ([linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi]) che mirano a contrastare la posizione dominante di Monsanto in relazione al glifosato.
- (88) Per quanto riguarda le sovrapposizioni tra prodotti attualmente disponibili nel SEE, le parti dispongono di elevate quote di mercato nazionali combinate passibili di crescita nel contesto di tutte le definizioni plausibili del mercato, sia in termini di usi agricoli che di usi non agricoli (ad esempio gestione industriale della vegetazione come nel caso di strade, ferrovie ecc.), che potrebbero portare a effetti non coordinati o persino alla creazione/al rafforzamento di posizioni dominanti. L'indagine di mercato ha confermato che, sebbene si differenzino tra loro, i prodotti delle parti competono testa a testa nel contesto di un numero significativo di esigenze e sono soggetti a una stretta concorrenza, se non altro perché sono i due concorrenti più prossimi in relazione ai principali tre erbicidi non selettivi nel SEE.
- (89) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che le parti stanno operando in maniera tale da preservare o, se possibile, persino da rafforzare le loro posizioni nei mercati degli erbicidi non selettivi per uso agricolo attraverso l'imminente lancio di prodotti in stretta concorrenza tra loro.
- (90) La Commissione ritiene che, sebbene sembri influenzare gli erbicidi non selettivi nel SEE, la pressione normativa non ha ripercussioni su tutti i mercati nazionali rilevanti e sembra interessare maggiormente un principio attivo soggetto a concorrenza, rendendo quindi il glifosato e il glufosinato persino dei prodotti soggetti a una concorrenza più stretta tra loro.
- (91) La Commissione ha inoltre valutato il vincolo concorrenziale di concorrenti terzi. Nel complesso la Commissione ritiene improbabile che i concorrenti possano costituire un vincolo concorrenziale significativo in seguito all'operazione.
- (92) Per questi motivi, la Commissione è dell'avviso che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza in relazione agli erbicidi non selettivi per uso agricolo per colture perenni e in relazione agli erbicidi non selettivi non per uso agricolo (pre-post-emergenza e post-emergenza per usi di gestione industriale della vegetazione) in diversi Stati membri.
- B) Innovazione nel contesto degli erbicidi non selettivi (effetti non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione)
- (93) Per quanto riguarda la concorrenza in termini di innovazione che coinvolge prodotti di imminente lancio e in fase iniziale di sviluppo, l'indagine svolta ha rivelato sovrapposizioni dirette tra [prodotti in fase avanzata di sviluppo] di Monsanto (che comprendono anche una collaborazione con Sumitomo su una nuova chimica del PPO) e un prodotto in fase iniziale di sviluppo di Bayer (che comprende anche [linee di ricerca 1, 2 e 3 relative agli erbicidi non selettivi]) concepito specificatamente per contrastare l'esclusiva del glifosato in tutti i suoi usi (eliminazione di infestanti, principali colture tolleranti agli erbicidi e colture perenni). L'indagine della Commissione ha rivelato che le parti operano in stretta e notevole concorrenza tra loro nel settore di innovazione degli erbicidi non selettivi.
- (94) La Commissione ritiene probabile che gli incentivi delle parti a portare avanti in maniera indipendente i loro sforzi in termini di attività di ricerca e sviluppo in stretta concorrenza tra loro sarebbero ridotti in seguito all'operazione.
- (95) L'indagine della Commissione ha inoltre rilevato che il vincolo che sarebbe esercitato dopo l'operazione dai concorrenti rimanenti sarebbe insufficiente.

- (96) Per tali ragioni la Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione all'innovazione nel settore degli erbicidi non selettivi poiché è probabile che elimini un importante e stretto vincolo concorrenziale, aspetto questo che potrebbe potenzialmente ledere la concorrenza sul piano dell'innovazione nel contesto degli erbicidi non selettivi combinando le rispettive capacità di innovazione e le rispettive gamme di prodotti delle parti in tale settore.
- C) Sistemi di tolleranza agli erbicidi (effetti non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione)
- (97) Sebbene i sistemi di tolleranza agli erbicidi non siano attualmente utilizzati in maniera significativa nel SEE dato che i caratteri geneticamente modificati di tolleranza agli erbicidi non sono di norma approvati, la Commissione si ritiene competente per la valutazione di tali sistemi a livello globale per le medesime ragioni illustrate in precedenza in relazione ai caratteri genetici per le colture su ampia scala e alle *stack* di caratteri genetici (cfr. punti 76-77), che rappresentano uno dei componenti chiave di tali sistemi.
- (98) L'operazione causerebbe effetti non coordinati sull'innovazione per i sistemi indipendenti per i quali Bayer e Monsanto hanno seguito percorsi paralleli (che continuerebbero a seguire in assenza dell'operazione), ivi incluso in relazione ai sistemi di tolleranza agli erbicidi non geneticamente modificati per il frumento nel contesto dei quali sembrano essere attivi pochissimi [piani aziendali di] operatori del settore.
- (99) In particolare, entrambe le parti stanno lavorando a livelli aggiuntivi basati sulle modalità di azione [linea di ricerca 2 sugli erbicidi non selettivi] e [linea di ricerca 3 sugli erbicidi non selettivi] per integrare i rispettivi sistemi di tolleranza agli erbicidi tra le varie colture e a livello globale, contesto nel quale tanto Bayer quanto Monsanto dispongono di [prodotti in fase avanzata di sviluppo] che è noto presentino stretti sforzi paralleli nella [modalità di azione della linea di ricerca 3 sugli erbicidi non selettivi].
- (100) Inoltre, entrambe le parti hanno sviluppato notevoli capacità di scoperta e sviluppo di [prodotti in fase avanzata di sviluppo] e Bayer sta attualmente lavorando su [un prodotto in fase avanzata di sviluppo].
- (101) La Commissione ritiene probabile che gli incentivi delle parti a portare avanti in maniera indipendente i loro sforzi in termini di attività di ricerca e sviluppo per sistemi di tolleranza agli erbicidi in stretta concorrenza tra loro sarebbero ridotti in seguito all'operazione.
- (102) Inoltre la Commissione è del parere che gli sforzi di innovazione dei concorrenti costituiscano un vincolo limitato in questo settore in considerazione dei notevoli ostacoli all'ingresso per l'innovazione in relazione tanto agli erbicidi non selettivi quanto ai caratteri genetici (due aspetti fondamentali dei sistemi di tolleranza agli erbicidi), così come specificamente per i sistemi di tolleranza agli erbicidi stessi.
- (103) La Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione all'innovazione nei sistemi di tolleranza agli erbicidi poiché eliminerebbe importanti vincoli concorrenziali che le parti esercitano invece prima dell'operazione.

5.2.4.2. *Trattamento delle sementi*

A) Trattamento nematocida delle sementi (concorrenza potenziale)

- (104) Attualmente nel SEE non vengono venduti trattamenti nematocidi delle sementi; tuttavia entrambe le parti prevedono di lanciare tali trattamenti nel SEE nel prossimo futuro.
- (105) La Commissione ritiene che le parti operino nel contesto di una importante e stretta concorrenza tra loro nei mercati del trattamento nematocida di sementi in [colture] in tutto il SEE. L'indagine di mercato indica che [esistono piani di integrazione].
- (106) I concorrenti delle parti hanno dimensioni considerevolmente inferiori e non dispongono delle capacità, delle dimensioni e della portata degli operatori più grandi.
- (107) La Commissione conclude quindi che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione al trattamento nematocida delle sementi nelle [colture] in tutti gli Stati membri del SEE nei quali si coltivano dette colture, poiché è probabile che eliminerebbe un importante vincolo concorrenziale e determinerebbe effetti non coordinati sulla concorrenza a livello di prodotti e prezzi.

B) Trattamento fungicida e insetticida delle sementi (effetti verticali)

- (108) Bayer è uno dei principali operatori nel settore dei trattamenti delle sementi nel SEE, in particolare nel trattamento insetticida delle sementi per il granoturco; Monsanto non è invece più attiva nel trattamento delle sementi nel SEE [...]. Di conseguenza non si registra alcuna sovrapposizione tra le parti nel SEE in relazione al trattamento fungicida e insetticida delle sementi. Ciò nonostante l'operazione genera una relazione verticale tra il mercato *a monte* del trattamento delle sementi e il mercato *a valle* delle sementi (trattate) nei quali operano tanto Bayer quanto Monsanto.

- (109) Per quanto concerne il trattamento insetticida delle sementi, l'operazione dà luogo a un mercato interessato in relazione al trattamento insetticida delle sementi per il granoturco e i semi oleosi di colza in diversi Stati membri.
- (110) Benché Bayer detenga una forte posizione nel trattamento delle sementi in diversi di questi mercati, la Commissione ritiene improbabile che tale impresa la possa mantenere, in considerazione i) dell'evoluzione della situazione normativa e ii) del probabile ingresso imminente di nuovi operatori sul mercato.
- (111) Di conseguenza la Commissione è del parere che in seguito all'operazione le parti non avrebbero probabilmente la capacità e l'incentivo di attuare una strategia di preclusione all'ingresso a scapito di operatori sul mercato delle sementi di granoturco soggette a trattamento insetticida.
- (112) Inoltre, la Commissione ritiene che in seguito all'operazione le parti non disporranno di un significativo potere di mercato nei mercati *a valle*.
- (113) Per quanto riguarda il trattamento fungicida delle sementi, sui due mercati *a monte* interessati (Austria e Regno Unito) Bayer opera semplicemente come rivenditore di prodotti generici che possono essere prodotti e venduti da altri fornitori. Inoltre, l'indagine ha rivelato che, mentre sul mercato nazionale interessato Bayer è l'unico fornitore, a livello di SEE vi sono altri fornitori che potrebbero entrare nel mercato austriaco e in quello del Regno Unito.

5.2.4.3. Fungicidi (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (114) Non vi sono sovrapposizioni nel SEE per i fungicidi in considerazione del fatto che Monsanto non vende attualmente nessuno di questi prodotti nel SEE. Le sovrapposizioni tra Bayer e Monsanto si limitano a sovrapposizioni nel contesto dell'innovazione.
- (115) L'indagine ha mostrato che Bayer e Monsanto non sono concorrenti diretti in termini di innovazione e che esiste un numero sufficiente di concorrenti attivi nei medesimi settori di innovazione che manterrebbero una pressione concorrenziale sufficiente in seguito all'operazione.
- (116) Alla luce delle prove a sua disposizione, la Commissione ritiene che l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva sul piano dell'innovazione nel contesto dei fungicidi.

5.2.4.4. Insetticidi (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (117) Non vi sono sovrapposizioni nel SEE nel mercato del prodotto degli insetticidi in considerazione del fatto che Monsanto non vende attualmente nessuno di questi prodotti nel SEE. Le sovrapposizioni tra Bayer e Monsanto si limitano a sovrapposizioni nel contesto dell'innovazione.
- (118) Alla luce delle prove a sua disposizione, la Commissione ritiene che l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva sul piano dell'innovazione nel contesto degli insetticidi.

5.2.4.5. Prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (119) Attualmente non esiste alcuna sovrapposizione tra le parti in termini di biostimolanti o biofertilizzanti nel SEE, in quanto al momento Bayer non vende tali prodotti nel SEE.
- (120) La Commissione ritiene che sebbene l'operazione proposta riunirà due importanti operatori nel settore dei prodotti biologici, continueranno ad esservi numerosi altri operatori con importanti capacità di innovazione e in grado di introdurre nuovi prodotti sul mercato.
- (121) Nel complesso, la Commissione ritiene che l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione al trattamento microbico delle sementi a favore dell'efficienza produttiva delle colture in termini di concorrenza sia sui prodotti e sui prezzi sia sul piano dell'innovazione.

5.2.4.6. Salute delle api (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (122) Non vi sono sovrapposizioni nel SEE nel mercato dei prodotti per la salute delle api che combattano gli acari varroa in considerazione del fatto che Monsanto non vende attualmente nessuno di questi prodotti nel SEE. Le sovrapposizioni tra Bayer e Monsanto si limitano a sovrapposizioni nel contesto dell'innovazione.
- (123) La Commissione ritiene che le prove disponibili non siano sufficienti per stabilire nella misura dovuta che l'operazione ostacolerebbe significativamente una concorrenza effettiva in termini di innovazione nel SEE nei prodotti per la salute delle api che contrastano gli acari varroa.

5.2.5. Prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione

- (124) La Commissione ritiene che i) Bayer e Monsanto siano potenziali concorrenti sul mercato della fornitura di prescrizioni, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala.
- (125) [Prodotto in fase avanzata di sviluppo] di Bayer.

- (126) Monsanto sta per lanciare la sua piattaforma di agricoltura digitale nel SEE, FielView, e [un prodotto in fase avanzata di sviluppo].
- (127) Inoltre la Commissione ritiene che ii) in assenza dell'operazione, Bayer e Monsanto possano imporre vincoli concorrenziali importanti l'una nei confronti dell'altra, nonché nei confronti di altri concorrenti. Monsanto è considerata l'impresa leader a livello mondiale nell'agricoltura digitale, mentre Bayer è uno dei principali operatori del settore dell'agricoltura digitale in Europa. Inoltre, entrambe le imprese dispongono di ampie capacità necessarie per sviluppare e migliorare le prescrizioni consentite dalla digitalizzazione, nonché per accedere a dati agronomici significativi, di loro proprietà e di terzi.
- (128) Inoltre iii) Bayer e Monsanto sono paragonabili soltanto ad un numero limitato di concorrenti che difficilmente eserciteranno un grado sufficiente di pressione concorrenziale dopo l'operazione per quanto riguarda le prescrizioni, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala nel SEE.
- (129) Inoltre, la Commissione ritiene che: iv) l'agricoltura digitale, ivi comprese le prescrizioni consentite dalla digitalizzazione, sia caratterizzata dal vantaggio dell'essere il primo operatore; e che v) in seguito all'operazione, gli sforzi di innovazione di Bayer nel contesto dell'agricoltura digitale rischiano di essere in tutto o in parte interrotti.
- (130) Di conseguenza la Commissione è dell'avviso che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva in relazione alle prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione a causa dell'eliminazione di un importante vincolo concorrenziale sul mercato, in particolare nel mercato della fornitura di prescrizioni, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala in tutti gli Stati membri del SEE nei quali le parti [dispongono del prodotto in fase avanzata di sviluppo].

5.2.6. *Integrazione di sementi e prodotti fitosanitari (effetti di conglomerato)*

- (131) Bayer è uno dei principali operatori nel mercato dei prodotti fitosanitari a livello globale, mentre Monsanto è un operatore leader nel settore dei caratteri genetici, delle sementi e dell'agricoltura digitale a livello globale. La Commissione ha svolto una valutazione dettagliata della probabilità che l'operazione ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva nel SEE a causa degli effetti di conglomerato che determinano la preclusione dei concorrenti, in particolare in ragione dell'aggregazione dei prodotti fitosanitari e di quelli relativi alle sementi offerti dalle parti, eventualmente facilitata dall'agricoltura digitale.
- (132) La Commissione ha valutato la capacità e l'incentivo dell'entità risultante dalla concentrazione a impegnarsi in strategie di aggregazione a livello tanto di distributori quanto di coltivatori, nonché il probabile impatto di tali strategie sulla concorrenza.
- (133) L'indagine della Commissione non ha confermato che le parti dispongono di un sufficiente potere di mercato in generale e in particolare sui distributori (che a loro volta sembrano avere un forte potere d'acquisto) o sui coltivatori (che sembrano riluttanti a ricevere raccomandazioni e suggerimenti relativi a pacchetti provenienti da fornitori di fattori produttivi) per potersi impegnare con successo in strategie di vendite aggregate.
- (134) Inoltre, poiché i caratteri geneticamente modificati sono coltivati con difficoltà in Europa, il potere di mercato aggiuntivo determinato dall'operazione è limitato.
- (135) In ogni caso, sulla base delle prove disponibili, anche nel caso in cui le parti fossero in grado di perseguire strategie di vendite aggregate, la quota del mercato precluso agli operatori che forniscono prodotti singoli sarebbe modesta e rimarrebbe comunque un numero sufficiente di concorrenti.
- (136) Inoltre, i restanti concorrenti avrebbero probabilmente la capacità e l'incentivo per reagire in maniera efficace.
- (137) Inoltre, le attività emergenti delle parti nell'agricoltura digitale nel SEE non sono considerate suscettibili di modificare le conclusioni di cui sopra in relazione alla possibile aggregazione nel medio termine dato che tali attività sono soltanto nella loro fase di sviluppo e lancio. Le conclusioni relative al loro impatto sull'agevolazione dell'aggregazione sono difficili da trarre in considerazione della natura emergente di questi modelli di business.
- (138) Di conseguenza, nel complesso, nonostante l'entità risultante dalla concentrazione potrebbe cercare di attuare talune strategie di vendite aggregate in futuro, la Commissione non può concludere che l'operazione avrebbe probabilità sufficienti di produrre effetti anticoncorrenziali significativi a causa di tale aggregazione.

5.2.7. *Preoccupazioni non legate alla concorrenza*

- (139) Durante il procedimento relativo alla concentrazione, numerosi terzi hanno espresso alla Commissione preoccupazioni riguardo a potenziali effetti dell'operazione non correlati alla protezione di una concorrenza effettiva, ad esempio in merito ad ambiente, sviluppo sostenibile e salute pubblica, così come al settore agricolo.

- (140) Pur avendo considerato seriamente tali osservazioni, la Commissione ha valutato la compatibilità dell'operazione con il mercato interno sulla base della verifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, tenendo conto, nel contesto della sua valutazione degli effetti sulla concorrenza, delle preoccupazioni riguardanti l'operazione non legate alla concorrenza, soltanto nella misura consentita e richiesta dal trattato e dal regolamento sulle concentrazioni, ad esempio nel contesto della valutazione della concorrenza sul piano dell'innovazione.

6. MISURE CORRETTIVE

- (141) Al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato interno, il 2 febbraio 2018 la parte notificante ha presentato i primi impegni sui quali la Commissione ha svolto una verifica di mercato.
- (142) Tale verifica ha fornito risultati ampiamente positivi tanto in termini di ambito di applicazione della misura correttiva quanto sulla posizione di BASF in veste di acquirente del pacchetto di misure correttive BASF, tuttavia ha individuato altresì alcune carenze che il 16 febbraio 2018 la parte notificante ha cercato di affrontare presentando gli impegni definitivi.
- (143) Gli impegni definitivi presentano due componenti principali: i) un impegno a cedere a BASF attività aziendali e beni relativi a sementi per colture su larga scala, protezione delle colture e agricoltura digitale ⁽¹⁾ (il «pacchetto di dismissioni BASF») e ii) un impegno a cedere l'attività globale legata alle sementi ortive (l'«attività in dismissione nel settore delle sementi ortive»).

6.1. Pacchetto di dismissioni BASF

- (144) Gli impegni definitivi individuano BASF come acquirente del pacchetto di dismissioni BASF e contengono una clausola relativa all'acquirente iniziale, il che significa che l'operazione potrà essere attuata soltanto dopo che la Commissione avrà approvato 1) BASF come acquirente del pacchetto di dismissioni BASF e 2) gli accordi di compravendita definitivi.
- (145) Nella sua decisione la Commissione non valuta in via definitiva se BASF sia un acquirente adatto né se gli accordi tra la parte notificante e BASF siano coerenti con la decisione e gli impegni definitivi. Ciò è dovuto al fatto che gli accordi definitivi tra Bayer e BASF non sono ancora stati conclusi e che numerose questioni relative all'idoneità di BASF in veste di acquirente richiede ulteriori indagini. La Commissione condurrà tale valutazione separatamente e successivamente all'adozione della presente decisione. Nella sua valutazione degli impegni finali la Commissione ha tuttavia preso in considerazione gli attivi/le capacità di BASF, in qualità di acquirente proposto.

6.1.1. Le attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala

- (146) Gli impegni definitivi relativi alle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala comportano la cessione da parte di Bayer della totalità della sua attività globale relativa alle sementi e ai caratteri genetici (ivi comprese le attività di ricerca), subordinata ad alcune limitate eccezioni.
- (147) Le attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala comprendono anche personale in posizioni chiave e una serie di accordi per servizi transitori che Bayer dovrà fornire a BASF.
- (148) La Commissione ritiene che, imponendo a Bayer di cedere attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala, gli impegni definitivi elimineranno le sovrapposizioni orizzontali in tutti i mercati delle sementi per colture su larga scala e dei caratteri genetici di colture su larga scala nei quali la Commissione ha individuato preoccupazioni in materia di concorrenza. La cessione delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala assicurerà inoltre che la posizione dominante di Monsanto sui mercati dei caratteri genetici di colture su larga scala non venga ulteriormente rafforzata. Infine, la cessione delle attività di ricerca sui caratteri genetici di Bayer risolverà altresì le preoccupazioni individuate dalla Commissione in materia di concorrenza sul piano dell'innovazione.

6.1.2. Attività in dismissione GA e attivi legati al glifosato

- (149) Con attività in dismissione GA si intende l'intera attività globale relativa al glufosinato di Bayer, senza eccezione alcuna. Comprende quindi tutti i beni materiali e immateriali e il personale, ivi inclusi 15 membri del personale che occupano posizioni chiave. Al fine di garantire la redditività e la competitività di tale attività sin dal primo giorno e nel lungo termine, saranno messi in atto diversi accordi di fornitura transitori e più a lungo termine.

⁽¹⁾ L'11 aprile 2018 la Commissione ha approvato la richiesta della Bayer di modificare gli impegni per quanto concerne la protezione delle colture (trattamento delle sementi) e l'agricoltura digitale (cfr. punto 7).

- (150) Gli attivi legati al glifosato comprendono tutti gli erbicidi non selettivi (per uso agricolo e non), a base di glifosato, attuali e futuri di Bayer soltanto nel SEE (Bayer conserva infatti questi prodotti al di fuori del SEE). Tali attivi includono tutto il personale pertinente, ivi inclusi 6 membri del personale che occupano posizioni chiave. Non includono invece beni di produzione, bensì diversi accordi di fornitura transitori e più a lungo termine destinati a garantire la redditività e la competitività di detti attivi sin dal primo giorno e nel lungo termine.
- (151) L'attività in dismissione GA e gli attivi legati al glifosato eliminano l'intera sovrapposizione tra i prodotti esistenti delle parti a base di glifosato e glufosinato nel contesto degli erbicidi non selettivi (per uso agricolo e non) nel SEE e risolvono le preoccupazioni della Commissione concernenti gli erbicidi non selettivi agricoli e non agricoli nel SEE.

6.1.3. Gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi ⁽¹⁾

- (152) Detti attivi includono in particolare i beni necessari per consentire la cessione globale a BASF dei prodotti in fase avanzata di sviluppo e delle attività di trattamento delle sementi di Bayer Poncho, VOTIVO, Poncho/VOTIVO, VOTIVO/RedigoM, VOTIVO 2.0, Poncho/VOTIVO 2.0, COPeO e ILeVO. Gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi comprendono, ma non esclusivamente, diritti di proprietà intellettuale, tutti i dati e il *know-how*, tutte le registrazioni dei prodotti e le richieste pendenti di autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione, attivi legati alla vendita e alla commercializzazione, nonché contratti specifici concernenti gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi. Bayer si è impegnata altresì a fornire tali prodotti a BASF a costi variabili per un periodo di tempo limitato (fino a quando BASF non sarà in grado di stabilire una fonte di produzione alternativa).
- (153) Gli impegni definitivi concernenti gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi elimineranno le sovrapposizioni orizzontali tra le rispettive attività delle parti per quanto riguarda il trattamento nematocida delle sementi e, di conseguenza, risolveranno le preoccupazioni della Commissione.

6.1.4. Le licenze e i trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi]

- (154) L'obiettivo delle licenze e dei trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi] consiste nel replicare la posizione concorrenziale detenuta da Bayer, in assenza dell'operazione, in termini di innovazione per erbicidi non selettivi e sistemi di tolleranza agli erbicidi (in combinazione con la cessione dell'organizzazione di ricerca di Bayer sui caratteri genetici nel contesto delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala).
- (155) Le licenze e i trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi] includono dati sul campo e *know-how* nonché una licenza esclusiva per applicazioni concernenti erbicidi non selettivi. Essi comprendono da uno a due scienziati capo come membri del personale che occupano posizioni chiave per ciascuna linea di ricerca, nonché l'opzione da parte di BASF di offrire impiego ad ulteriori tre dipendenti di Bayer, considerati personale in posizioni chiave, che lavorano nel contesto di una qualsiasi delle tre linee di ricerca.
- (156) Le licenze e i trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi] risolvono le preoccupazioni della Commissione concernenti l'innovazione per erbicidi non selettivi e sistemi di tolleranza agli erbicidi (in combinazione con la cessione dell'organizzazione di ricerca di Bayer sui caratteri genetici nel contesto delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala e degli accordi di fornitura per l'isoxaflutolo).

6.1.5. Attivi relativi all'agricoltura digitale ⁽²⁾

- (157) L'obiettivo della cessione degli attivi relativi all'agricoltura digitale di Bayer è consentire a BASF di replicare la posizione concorrenziale detenuta da Bayer in assenza dell'operazione.
- (158) L'impegno definitivo prevede una cessione totale a BASF dell'attività di agricoltura digitale di Bayer in tutto il mondo, con la contemporanea concessione di una licenza limitata a Bayer al di fuori dell'America del Nord.

6.2. Pacchetto concernente le sementi ortive

- (159) L'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive è costituita dall'attività globale di Bayer relativa alle sementi ortive, comprensiva di entità legali, siti, beni, marchi, dipendenti/personale chiave, elenchi di clienti ecc. con eccezioni limitate.
- (160) Uno dei criteri previsti per la selezione dell'acquirente prevede che quest'ultimo sia un nuovo entrante, ossia non controlli già (direttamente o indirettamente) alcuna attività nel settore delle sementi ortive. Questo criterio garantirà la presenza del medesimo numero di operatori esistente prima dell'operazione nei mercati delle sementi ortive.

⁽¹⁾ La descrizione degli attivi relativi ai trattamenti delle sementi rispecchia gli impegni definitivi modificati così come approvati dalla Commissione in data 11 aprile 2018 (cfr. punto 7).

⁽²⁾ La descrizione degli attivi relativi all'agricoltura digitale rispecchia gli impegni definitivi modificati così come approvati dalla Commissione in data 11 aprile 2018 (cfr. punto 7).

- (161) La cessione dell'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive elimina quindi le sovrapposizioni orizzontali tra le attività di Bayer e quelle di Monsanto in relazione alle sementi ortive. La Commissione ritiene altresì che l'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive sia un'attività redditizia e concorrenziale. Potenziali acquirenti hanno infatti espresso il loro interesse.

7. CONCLUSIONE

- (162) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso
- (163) Di conseguenza, la concentrazione notificata può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Gönci kajszibarack» (IGP)

(2018/C 459/11)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Ungheria ha presentato una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'IGP «Gönci kajszibarack» a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le modifiche includono una modifica della denominazione «Gönci kajszibarack» in «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszí».
- (2) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che essa soddisfa le condizioni previste da detto regolamento.
- (3) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽²⁾, comprese le modifiche del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Gönci kajszibarack» (IGP) dovrebbe essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, comprese le modifiche del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Gönci kajszibarack» (IGP) figura nell'allegato della presente decisione.

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

ALLEGATO

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

**Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (UE) n. 1151/2012**

«GÖNCI KAJSZIBARACK»

N. UE: PGI-HU-0388-AM01 – 11.4.2017

DOP () IGP (X)

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft.
Külterület 068/8 HRSZ.
3885 Boldogkőváralja
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 46587477

Fax +36 46587478

Indirizzo e-mail: info@gyumolcsert.com

La cooperativa di Abaúj-Gönc, che ha redatto il disciplinare, è stata messa in liquidazione il 20 marzo 2013. Per tale motivo, l'organismo Gyümölcsért Termelői Értékesítő, che riunisce i principali produttori di albicocche della regione, ha rilevato le mansioni pratiche e amministrative connesse con il prodotto tutelato. Il Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft., che riunisce oltre 70 produttori di albicocche, commercializza ogni anno tra le 1 500 e le 2 000 tonnellate di albicocche provenienti dalla regione di produzione.

2. Stato membro o paese terzo

Ungheria

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica (dalle modifiche)

- ☒ Denominazione del prodotto
- ☒ Descrizione del prodotto
- ☐ Zona geografica
- ☒ Prova dell'origine
- ☒ Metodo di produzione
- ☐ Legame
- ☒ Etichettatura
- ☒ Altro: sistema di controllo, organismo di controllo

4. Tipo di modifica (modifiche)

- ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

5. Modifica (modifiche)

Punto 1 del disciplinare attualmente in vigore

La denominazione «Gönci kajsziparack» è stata completata con la più breve «Gönci kajszi», il cui uso è ugualmente diffuso nel linguaggio corrente. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla denominazione «Gönci kajsziparack» nel disciplinare sono completati dalla denominazione «Gönci kajszi».

«Gönci kajszi» è altresì la denominazione riconosciuta e ricercata in commercio per indicare le albicocche provenienti dalla regione di Gönc.

In base alla modifica proposta, il nome indicato al punto 4.1 del sommario (GU C 247 del 14.9.2010) e tutti i riferimenti alla denominazione «Gönci kajszibarack» nel documento unico che lo sostituisce sono completati dalla denominazione «Gönci kajszi».

Punto 2 del disciplinare attualmente in vigore («Descrizione del prodotto») e punto 3.2 del documento unico

Il secondo paragrafo, così formulato:

«L'indicazione geografica protetta (IGP) "Gönci kajszibarack" può essere utilizzata per le seguenti varietà della specie *Prunus armeniaca* L.: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia.»

è modificato come segue:

«L'indicazione geografica protetta (IGP) "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" può essere utilizzata per le seguenti varietà della specie *Prunus armeniaca* L.: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia. Essa può essere inoltre utilizzata per tutte le varietà di albicocca coltivate nella zona di produzione le cui principali caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche soddisfano i criteri di qualità delle varietà di albicocca sopra elencate.»

Nel corso dell'ultimo decennio, grazie alla selezione vegetale, varietà più resistenti alle malattie sono state integrate alle colture. Tra queste, era giustificato includere le varietà che presentano le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche definite nel disciplinare. I risultati delle analisi di laboratorio sulle nuove varietà confermano inoltre che il gusto e l'aroma della «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» derivano dal microclima specifico della zona di produzione. Con riguardo al tenore di zuccheri e all'acidità, la maggior parte delle varietà coltivate in questa zona presenta una qualità superiore rispetto alle stesse varietà coltivate in altre zone dell'Ungheria.

Punto 2.1 del disciplinare attualmente in vigore («Principali caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto») e punto 3.2 del documento unico

Il secondo paragrafo, così formulato:

«Il calibro è determinato mediante un calibratore utilizzato nel commercio. Il peso medio del frutto espresso in grammi corrisponde approssimativamente al suo diametro in millimetri.»

è modificato come segue:

«Il calibro è determinato misurando il diametro massimo, perpendicolarmente all'asse longitudinale.»

La seconda frase del paragrafo è soppressa. Questa modifica è stata proposta per tener conto delle differenze di dimensioni e peso, talvolta significative, tra le varietà nell'ambito di una stessa gamma di calibri.

La frase così modificata del disciplinare e la frase seguente del disciplinare (punto 4): «Il tenore di zuccheri è determinato unitamente a un'indicazione della percentuale di maturità; le sostanze aromatiche sono determinate nel corso dell'esame organolettico, tenendo conto delle variazioni di acidità per varietà (0,9 – 2,2 % vol.).» sono aggiunte al punto 4.2 del sommario nonché al punto 3.2 del documento unico che lo sostituisce, e che risulta dunque completato come segue:

«Il calibro è determinato misurando il diametro massimo, perpendicolarmente all'asse longitudinale.

Il tenore di zuccheri è determinato unitamente a un'indicazione della percentuale di maturità; le sostanze aromatiche sono determinate nel corso dell'esame organolettico, tenendo conto delle variazioni di acidità per varietà (0,9 - 2,2 % vol.).»

Punto 2.2 del disciplinare attualmente in vigore («Principali requisiti che il prodotto deve rispettare») e punto 3.5 del documento unico

Il secondo paragrafo, così formulato:

«Le categorie di qualità devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 851/2000 e successive modifiche, con le seguenti tolleranze - più rigorose:»

è modificato come segue:

«Sono ammesse le seguenti categorie di qualità:»

Questa modifica è intesa a sopprimere dal disciplinare il riferimento al regolamento abrogato.

Poiché il punto 2.2 del disciplinare contiene principalmente requisiti relativi all'imballaggio, su richiesta dell'organismo richiedente tale punto è stato inserito al punto 3.5 del documento unico (paragrafi da 2 a 5). I suddetti requisiti non figuravano esplicitamente nel sommario ma erano già presenti nel disciplinare di produzione.

Punto 4 del disciplinare attualmente in vigore («Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»)

I paragrafi:

«Il sistema di controllo della qualità dell'intero processo di coltivazione e gestione garantisce l'identificazione e la tracciabilità come pure il controllo finale e la sicurezza del prodotto; le albicocche raccolte a mano sono messe in casse di plastica o di legno, sulle quali è specificamente indicata l'origine del frutto (con il nome) grazie a un'etichetta e a un numero di identificazione apposti sul fondo delle casse.

I produttori sono obbligati a tenere un registro della protezione di origine, per documentare che la produzione è avvenuta nel rispetto delle norme pertinenti. Il registro riporta:

- il nominativo e i dati di identificazione del produttore;
- il luogo di produzione, il numero del registro fondiario, il codice di identificazione della varietà/parcella, il numero di alberi fruttiferi e non ancora fruttiferi;
- il nome e l'origine della varietà (corredati di un certificato di origine delle piante nuove);
- il numero di identificazione del registro dei trattamenti di tipo fitosanitario;
- il numero di identificazione del registro di raccolta, la data della raccolta, i quantitativi di frutta raccolti in un dato anno ripartiti per varietà/parcella.

Il registro dei trattamenti di tipo fitosanitario, obbligatorio a norma di legge, deve riportare le seguenti informazioni:

- i prodotti chimici utilizzati nella coltivazione;
- i quantitativi di prodotti chimici utilizzati/applicati (ripartiti per data di applicazione);
- la denominazione delle procedure fitosanitarie utilizzate (e le relative date), ecc.

Il registro di raccolta fa riferimento al periodo della raccolta e specifica il numero di piante produttive per varietà/parcella, i giorni della raccolta e i quantitativi giornalieri raccolti.»

sono così modificati:

«Per individuare la zona di produzione, l'organizzazione di produttori (Gyümölcsért Termelői Értékesítő Szervezet) redige un elenco dei produttori e fornitori di "Gönci kajszibarack"/"Gönci kajsz". Tale elenco identifica le zone di produzione dei soci produttori. I produttori o l'organismo incaricato della commercializzazione devono disporre di un sistema per tracciare la vita del prodotto dalla coltivazione alla vendita.

L'identificazione delle merci avviene al momento della loro accettazione contestualmente all'identificazione del produttore, che deve altresì fornire il registro dei trattamenti fitosanitari per ciascun lotto. La marcatura e la tracciabilità del prodotto sono garantite dal numero di lotto indicato sull'etichetta del codice a barre, che lo accompagna in tutte le fasi del processo di produzione, dalla coltivazione, passando per l'accettazione, il magazzinaggio, la calibratura, l'imballaggio e il trasporto, fino alla vendita. In ciascuna di queste fasi, il numero di lotto deve essere inserito nel registro di produzione. Il numero di lotto del prodotto finito da trasportare deve essere sempre indicato nella bolla di consegna.»

La sezione relativa alla prova dell'origine viene modificata nel disciplinare per riflettere l'attuale possibilità di ricorrere a sistemi moderni di tracciabilità informatica. Il sistema utilizzato garantisce la tracciabilità lungo tutta la filiera, dalla zona di produzione fino al consumatore.

Punto 5.1 del disciplinare attualmente in vigore [Modalità e condizioni di coltura (e di gestione)] Sezione relativa a sementi e piante

La (seconda) frase seguente:

«Al fine di prevenire l'apoplessia, è altresì opportuno innestare le varietà nobili su portainnesti resistenti a questa malattia (ad esempio, piante giovani di albicocco selvatico, piante giovani di mirabolano, portainnesti di susino, ecc.).»

è così modificata:

«Al fine di prevenire l'apoplessia, è altresì opportuno innestare le varietà pregiate su portainnesti meno sensibili a questa malattia (ad esempio portainnesti di albicocco selvatico, pesco o susino).»

Al fine di garantire la sostenibilità delle piantagioni, si raccomanda di adattare i portainnesti di albicocco alle moderne tecniche di moltiplicazione.

Punto 5.1 del disciplinare attualmente in vigore [Modalità e condizioni di coltura (e di gestione)] Sezione relativa alla potatura

La (prima) frase seguente:

«La superficie di coltivazione ottimale per gli albicocchi è di 7 × 4 metri; la cima può assumere una forma di colonna con rami raggruppati, di vaso o di ombrello.»

è così modificata:

«La superficie di coltivazione ottimale per gli albicocchi è 7 × 4,6 metri, di 7 × 4,5 metri o di 7 × 3,5 metri a seconda del tipo di impianto; la cima può assumere una forma di colonna con rami raggruppati, di vaso o di ombrello.»

Al fine di aumentare l'efficienza, nella zona di produzione si è diffusa una distanza di impianto basata su tecniche di coltivazione più intensive: 7 m × 4,6 m, 7 m × 4,5 m o 7 m × 3,5 m. La distanza di impianto non incide sulla qualità del prodotto.

Punto 5.1 del disciplinare attualmente in vigore [Modalità e condizioni di coltura (e di gestione)] Apporto di sostanze nutritive e fertilizzanti

Il secondo paragrafo, così formulato:

«Si raccomanda che le condizioni di gestione delle sostanze nutritive vengano stabilite al momento dell'impianto o prima che le piante diventino produttive. Nel corso degli anni di coltivazione, gli impianti presentano fabbisogni nutritivi elevati; la capacità del suolo di fornire nutrienti deve essere pertanto mantenuta mediante una lavorazione regolare; l'uso combinato di concimi chimici e organici consente di ottenere un rendimento ottimale delle colture.»

è modificato come segue (con l'aggiunta di una frase):

«Si raccomanda che le condizioni di gestione delle sostanze nutritive vengano stabilite al momento dell'impianto o prima che le piante diventino produttive. Nel corso degli anni di coltivazione, gli impianti presentano fabbisogni nutritivi elevati; la capacità del suolo di fornire nutrienti deve essere pertanto mantenuta mediante una lavorazione regolare; l'uso combinato di concimi chimici e organici consente di ottenere un rendimento ottimale delle colture. Tenendo conto dei risultati dello studio del suolo e/o dell'analisi delle foglie, il tasso di fertilizzazione può essere determinato in modo ecologicamente razionale.»

Punto 5.1 del disciplinare attualmente in vigore [Modalità e condizioni di coltura (e di gestione)] Sezione relativa al fabbisogno idrico e all'irrigazione

La (prima) frase seguente:

«La maggior parte del fabbisogno idrico delle piantagioni di albicocche è coperto dalle precipitazioni naturali.»

è così modificata:

«Una parte crescente del fabbisogno idrico delle piantagioni di albicocche è coperto dalle precipitazioni naturali nonché dal sistema di irrigazione predisposto.»

Le buone pratiche in materia di fertilizzazione e irrigazione sono state modificate per motivi di tutela ambientale e sostenibilità.

Punto 5.2 del disciplinare attualmente in vigore (Raccolta)

La (prima) frase seguente:

«La raccolta inizia alla metà di giugno e termina verso la fine di agosto.»

è così modificata:

«La raccolta inizia alla metà di giugno e termina verso la fine di agosto (con la possibilità di estendersi fino a settembre in caso di condizioni meteorologiche estreme).»

Scopo di questa modifica è l'adattamento alle pratiche attuali.

L'ultimo trattino della rubrica «Prescrizioni da rispettare al momento della raccolta»:

«— occorre inoltre predisporre scale per la raccolta dei frutti e fare in modo di evitare lo schiacciamento dei frutti raccolti (il regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione e le successive modifiche stabiliscono le norme di qualità per le albicocche).»

è modificato come segue:

«— occorre inoltre predisporre scale per la raccolta dei frutti e fare in modo di evitare lo schiacciamento dei frutti raccolti.»

Questa modifica è intesa a sopprimere dal disciplinare il riferimento al regolamento abrogato.

La seconda frase del paragrafo successivo alla rubrica «Prescrizioni da rispettare al momento della raccolta»:

«Le etichette e i numeri di identificazione apposti sul fondo delle casse consentono di determinare con esattezza la zona geografica e la piantagione di origine dei frutti immagazzinati nel deposito frigorifero.»

è così modificata:

«I dati provenienti dal sistema di tracciatura interno consentono di determinare con esattezza la zona geografica e la piantagione di origine dei frutti immagazzinati nel deposito frigorifero.»

Scopo di questa modifica è un allineamento con le modifiche apportate al punto 4 del disciplinare («Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»).

Punto 5.3 del disciplinare attualmente in vigore («Magazzinaggio») e punto 3.5 del documento unico

La (prima) frase seguente:

«Una volta che le casse di frutta sono state trasportate nei locali di magazzino, la temperatura di questi ultimi è portata nel giro di poche ore a 4 °C circa (temperatura di magazzino).»

è così modificata:

«Una volta che le casse di frutta sono state trasportate nei locali di magazzino, la temperatura di questi ultimi è portata nel giro di poche ore a 6-8 °C circa (temperatura di magazzino).»

La (terza) frase seguente:

«Dopo la selezione e l'imballaggio finale le casse sono conservate in locali con temperatura compresa tra 4 e 6 °C per un massimo di 30 giorni in funzione delle consegne.»

è così modificata:

«Dopo la selezione e l'imballaggio finale le casse sono conservate in locali con temperatura compresa tra 1 e °C per un massimo di 30 giorni in funzione delle consegne.»

La temperatura di refrigerazione è modificata in base alle esigenze tecnologiche attuali.

Su richiesta dell'organismo richiedente, questa frase è stata inserita al punto 3.5 del documento unico, divenendone il paragrafo 6; essa non figurava esplicitamente nel sommario ma era già presente nel disciplinare.

Punto 5.4 del disciplinare attualmente in vigore («Calibratura e confezionamento») e punto 3.5 del documento unico

Il (primo) paragrafo seguente:

«La calibratura è effettuata a mano utilizzando un calibro manuale. La dimensione del frutto è definita sulla base del diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto, come specificato dal regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione e successive modifiche. La calibratura è obbligatoria.»

è modificato come segue:

«La calibratura è effettuata utilizzando una placca di calibratura manuale o un calibro meccanico. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. La calibratura è obbligatoria.»

Questa modifica è volta all'adattamento alle prassi correnti nonché alla soppressione dal disciplinare dei riferimenti al regolamento abrogato. Il paragrafo è stato eliminato dal sommario e non figura nel documento unico che lo sostituisce.

Il (secondo) paragrafo seguente è soppresso:

«L'imballaggio e la presentazione delle "Gönci kajsziparack"/"Gönci kajszi" sono inoltre conformi alle norme del regolamento (CE) n. 851/2000 e alle relative modifiche, e le menzioni da apportarvi sono specificate al punto 8 del disciplinare.»

Questa modifica è intesa a sopprimere dal disciplinare il riferimento al regolamento abrogato.

La seguente seconda frase del (terzo) paragrafo:

«Le esigenze dell'acquirente definiscono la presentazione del prodotto, dalla vaschetta di plastica da 1 kg fino alla cassa da 10 kg. L'unità di imballaggio per il prodotto alla rinfusa è la cassa M10 da 10 kg, accettata a livello internazionale.»

è così modificata:

«Le esigenze dell'acquirente definiscono la presentazione del prodotto: il peso della confezione unitaria è compreso tra 0,3 kg e 10 kg.»

Le modifiche apportate alla sezione «Calibratura e confezionamento» sono volte ad allinearla alle convenzioni di mercato e alle necessità dei consumatori.

Su richiesta dell'organismo richiedente, il terzo paragrafo (che inizia con «I frutti della categoria "Extra"») di questa sezione del disciplinare è stato inserito al punto 3.5 del documento unico (divenendone il paragrafo 7) e il quarto paragrafo (che inizia con «La "Gönci kajsziparack"/"Gönci kajszi" è un frutto sensibile ai danni meccanici») della stessa sezione del disciplinare è stato altresì inserito al punto 3.5 del documento unico (paragrafo 1). I suddetti requisiti non figuravano esplicitamente nel sommario ma erano già presenti nel disciplinare di produzione.

Punto 5.5 del disciplinare attualmente in vigore (Trasporto)

La seguente (seconda) frase del secondo paragrafo:

«La definizione del grado di maturazione avviene principalmente sulla base del colore, ma possono essere ugualmente utili analisi organolettiche riguardanti ad esempio il sapore e la consistenza della polpa.»

è così modificata:

«La definizione del grado di maturazione avviene principalmente sulla base del colore, ma possono essere ugualmente utili analisi organolettiche e test di laboratorio riguardanti ad esempio il sapore e la consistenza della polpa, il tenore di sostanza secca e l'acidità.»

Scopo di questa modifica è l'adattamento alle pratiche attuali.

La seconda frase del paragrafo:

«Sui pallet destinati al trasporto possono e devono essere collocati solo frutti di varietà, qualità e quantità (tipo di imballaggio) identiche, recanti la marcatura della protezione dell'origine.»

è così modificata:

«Sui pallet destinati al trasporto possono e devono essere collocati solo frutti di varietà e apparenza esterna, qualità e quantità (tipo di imballaggio) identiche, al fine di garantire la tracciabilità.»

La modifica è volta a precisare la formulazione e a sopprimere l'espressione inesatta «marcatura della protezione dell'origine».

Punto 6 del disciplinare attualmente in vigore («Legame del prodotto con l'ambiente geografico»)

Il secondo paragrafo, così formulato:

«Da 300-350 anni circa nella regione sono coltivate quasi esclusivamente le varietà di albicocca ungheresi ("magyar kajszi"). La varietà più degna di nota, la "Gönci magyar kajszi", riconosciuta come varietà a pieno titolo a partire dal 1960, è divenuta nel ventesimo secolo la varietà dominante della zona di produzione. Negli ultimi decenni, la gamma varietale caratteristica della regione è stata integrata soprattutto da varietà di albicocca ungheresi e più recenti, derivanti in parte dalle migliori varietà ungheresi locali, in parte da nuove varietà ungheresi ibride, che comprendono circa 25 varianti.»

è modificato come segue:

«Da 300-350 anni circa nella regione sono coltivate in abbondanza le varietà di albicocca ungheresi ("magyar kajszi"). La varietà più degna di nota, la "Gönci magyar kajszi", riconosciuta come varietà a pieno titolo a partire dal 1960, è divenuta nel ventesimo secolo la varietà dominante della zona di produzione. Negli ultimi decenni, la gamma varietale caratteristica della regione è stata integrata soprattutto da varietà di albicocca più recenti, ungheresi e acclimatate, derivanti in parte dalle migliori varietà ungheresi locali, in parte da nuove varietà ungheresi ibride, che comprendono una quarantina di varianti.»

Questa modifica è giustificata dalla possibilità di estendere la coltivazione a nuove varietà di cui al punto 2 del disciplinare.

Punto 7 del disciplinare attualmente in vigore (Organismo di controllo)

Il nome dell'organismo di controllo pubblico è stato modificato introducendo la menzione dell'organismo di vigilanza competente a norma della regolamentazione vigente.

Punto 8 del disciplinare attualmente in vigore (Etichettatura)

La (seconda) frase seguente:

«Tale etichettatura deve figurare su ciascun imballaggio; facoltativamente può essere indicato il nome del comune in cui le albicocche sono state effettivamente prodotte.

Per esempio:

"Gönci kajsziparack"

Indicazione geografica protetta

Varietà: Gönci magyar kajszi

Luogo di produzione: Abaújszék

è così modificata:

«Tale etichettatura deve figurare su ciascun imballaggio.»

L'esempio fornito dopo la frase è soppresso.

Il riferimento ai comuni in cui le albicocche sono prodotte è soppresso. Le condizioni di coltivazione delle «Gönci kajsziparack»/«Gönci magyar kajszi» sono identiche in tutta la regione di Gönc e consentono di ottenere un prodotto con lo stesso aspetto esterno e gli stessi parametri intrinseci. Il fatto di riportare sull'imballaggio i comuni di provenienza non fornisce informazioni supplementari ai consumatori.

Altro: sistema di controllo

Il disciplinare originale non conteneva informazioni specifiche relative al sistema di controllo. Data la particolare importanza della gestione delle informazioni relative al prodotto tutelato e della protezione dell'origine del prodotto, è stato predisposto un nuovo sistema di controllo.

«Requisiti minimi in materia di controllo delle caratteristiche essenziali e del metodo di ottenimento del prodotto:

Caratteristiche essenziali	Requisiti minimi	Modalità e frequenza dei controlli
Luogo di produzione	Coltivato nella zona di produzione	Esame annuale dell'elenco dei fornitori di "Gönci kajsziparack" dell'organismo Gyümölcsért Termelői Értékesítő.

Caratteristiche essenziali	Requisiti minimi	Modalità e frequenza dei controlli
Coltivazione	Rispetto delle condizioni di coltivazione	Almeno un controllo in loco all'anno. Se esiste un registro aziendale, verificarlo almeno una volta all'anno.
Protezione delle colture	Conformità con le tecnologie promosse dall'organismo Gyümölcsért Termelői Értékesítő.	Controllo dei registri dei trattamenti fitosanitari prima del trasporto. Prelievo di un campione casuale per l'analisi dei residui.
Raccolta	Garantire la tracciabilità	Esame annuale dell'elenco dei fornitori di "Gönci kajszibarack" dell'organismo Gyümölcsért Termelői Értékesítő. Controllo annuale della documentazione relativa alla ricezione delle merci.
Preparazione del prodotto	Garantire la tracciabilità	Controllo annuale per garantire la presenza di un registro di produzione.»

DOCUMENTO UNICO

«GÖNCI KAJSZIBARACK»/«GÖNCI KAJSZI»

N. UE: PGI-HU-0388-AM01 – 11.4.2017

DOP () IGP (X)

1. Denominazione (denominazioni)

«Gönci kajszibarack» / «Gönci kajszí»

2. Stato membro o paese terzo

Ungheria

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Gönci kajszibarack» / «Gönci kajszí» può essere utilizzata per le seguenti varietà della specie *Prunus armeniaca* L.: Gönci magyar kajszí, Magyar kajszí C 235, Mandulakajszí, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszí, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia. Essa può essere inoltre utilizzata per tutte le varietà di albicocca coltivate nella zona di produzione le cui principali caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche soddisfano i criteri di qualità delle varietà di albicocca sopra elencate.

L'unicità delle «Gönci kajszibarack» / «Gönci kajszí» (albicocche di Gönc) e la loro rinomanza a livello nazionale e internazionale derivano da una combinazione di diversi fattori: condizioni climatiche favorevoli, tradizione della produzione ortofrutticola e rigoroso utilizzo delle tecnologie di produzione, raccolta, magazzinaggio e trasporto.

Principali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche

L'IGP «Gönci kajszibarack» / «Gönci kajszí» può essere usata soltanto per le varietà di albicocca che presentano le caratteristiche seguenti e che, per quanto riguarda le varietà individuali, possiedono le qualità interne ed esterne elencate di seguito.

Gönci magyar kajszí

Forma: sferica

Dimensioni: medio-grandi, diametro minimo di 40 mm

Colore della buccia: arancione vivo; rosso vivo sul lato esposto al sole

Colore e qualità della polpa: giallo oro, delicatamente fibrosa, succulenta e morbida quando il frutto è maturo

Sapore e tenore di acido: dolce e acido, aromatico

Magyar kajszí c. 235

Forma: sferica
Dimensioni: medio-grandi, diametro minimo di 40 mm
Colore della buccia: arancione vivo
Colore e qualità della polpa: gialla, fibrosa, di consistenza medio-dura
Sapore e tenore di acido: dolce e acido, aromatico

Mandulakajszí

Forma: ovoidale, a forma di mandorla, marcatamente appiattita su un lato
Dimensioni: grandi, diametro minimo di 50 mm
Colore della buccia: arancione chiaro; rosso carminio sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa: arancione chiaro, di consistenza medio dura, densa, succulenta
Sapore e tenore di acido: dolce e acido, aroma piccante

Bergeron

Forma: leggermente allungata, sfera conica, a forma di uovo
Dimensioni: medio-grandi, diametro minimo di 40 mm
Colore della buccia: arancione; rosso carminio sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa: arancione brillante, fibrosa, dura
Sapore e tenore di acido: tenore di acido superiore alla media (1,4 %)

Pannónia

Forma: sferica, regolare o leggermente ovoidale
Dimensioni: medio-grandi, diametro minimo di 40 mm
Colore della buccia: arancione chiaro; rosso carminio sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa: arancione chiaro, fibrosa, dura
Sapore e tenore di acido: acido, aromatico

Ceglédi piroska

Forma: sferica
Dimensioni: medio-grandi, diametro minimo di 40 mm
Colore della buccia: arancione; rosso vivo sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa: arancione, dura
Sapore e tenore di acido: dolce e acido

Ceglédi bíborkajszí

Forma: ampia, conica, a forma di uovo; leggermente appiattita su un lato
Dimensioni: medio-grandi, diametro minimo di 40 mm
Colore della buccia: arancione scuro; rosso scuro sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa: arancione scuro; succosa
Sapore e tenore di acido: dolce, aromatico

Ceglédi arany

Forma:	sferica
Dimensioni:	grandi, diametro minimo di 50 mm
Colore della buccia:	giallo oro; rosso carminio sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa:	arancione, dura, succulenta
Sapore e tenore di acido:	dolce e acido

Ceglédi óriás

Forma:	leggermente allungata, a forma di uovo; leggermente appiattita sul lato
Dimensioni:	grandi, diametro minimo di 50 mm
Colore della buccia:	arancione chiaro; rosso vivo sul lato esposto al sole
Colore e qualità della polpa:	arancione, moderatamente succulenta, morbida
Sapore e tenore di acido:	dolce e acido, aromatico

Il calibro è determinato misurando il diametro massimo, perpendicolarmente all'asse longitudinale.

Il tenore di zuccheri è determinato unitamente a un'indicazione della percentuale di maturità; le sostanze aromatiche sono determinate nel corso dell'esame organolettico, tenendo conto delle variazioni di acidità per varietà (0,9 – 2,2 % vol.).

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le «Gönci kajsziparack» / «Gönci kajszi» sono sensibili ai danni meccanici; pertanto devono essere trasportate negli appositi imballaggi per non comprometterne le caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche (diversamente un loro confezionamento in fase successiva potrebbe non essere possibile). Pertanto, per garantire non solo la qualità del prodotto ma anche - trattandosi di un prodotto agricolo non trasformato - il luogo di origine, la tracciabilità e il controllo, il confezionamento deve avvenire nella zona geografica specificata.

Tutte le confezioni unitarie di frutta destinate al consumo certificate come originarie dell'area di produzione delimitata all'interno della zona geografica devono essere omogenee, con frutta della stessa origine, varietà, qualità e - ad eccezione dei lotti confezionati/consegnati in blocco - dello stesso calibro; il limite inferiore del diametro è di 30 mm (35 mm per la qualità «Extra»).

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

Sono ammesse le seguenti categorie di qualità:

- Categoria «Extra»: il 2,5 % in numero o in peso di albicocche non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.
- Categoria I: il 5 % in numero o in peso di albicocche non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

I frutti devono essere interi, sani, devono essere stati raccolti con cura, devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, puliti e praticamente privi di sostanze estranee visibili; non possono essere affetti da marciume o da altre alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; devono inoltre essere praticamente privi di parassiti, di danni dovuti a parassiti, di umidità esterna anormale e di qualsiasi odore e/o sapore estranei.

Dopo la selezione e l'imballaggio finale le casse sono conservate in locali con temperatura compresa tra 1 e 6 °C per un massimo di 30 giorni in funzione delle consegne.

I frutti della categoria «Extra» possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di piccole dimensioni, in uno o più strati separati, disposti in file, mentre i prodotti della classe I possono essere altresì commercializzati alla rinfusa. Le esigenze dell'acquirente definiscono la presentazione del prodotto: il peso della confezione unitaria è compreso tra 0,3 kg e 10 kg.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre alle indicazioni prescritte dalla legge l'etichetta deve riportare le seguenti:

- la denominazione «Gönci kajszibarack» o «Gönci kajsz»;
- la menzione «Indicazione geografica protetta» o (IGP) e il relativo simbolo dell'Unione.

Tale etichettatura deve figurare su ciascun imballaggio.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La denominazione di origine geografica è riservata esclusivamente alle albicocche provenienti dalla (coltivate nella) zona amministrativa delle località appartenenti alla contea di Borsod-Abaúj-Zemplén:

Distretto di Abaúj-Hegyköz: Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Boldogkőváralja, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hidasnémeti, Korlát, Tornynosnémeti, Vizsoly, Zsujta.

Distretto di Encs: Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Encs, Fancsal, Forró, Fulókércs, Garadna, Ináncs.

Distretto di Szerencs: Bekecs, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Monok, Rátka, Szerencs, Tállya.

Distretto di Szikszó: Alsóvadász, Felsővadász, Hernádkércs, Homrogd, Léh, Nagykinizs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó.

5. Legame con la zona geografica

La «Gönci kajszibarack» / «Gönci kajsz» è un prodotto tipico della regione più settentrionale dell'Ungheria ed è coltivata sulle colline, i terrazzamenti e le piane della zona detta Hegyalja lungo le rive del fiume Hernád e nelle zone collinari di Szerencs e di Cserehát, a un'altitudine di 150-300 metri sul livello del mare.

Da 300-350 anni circa nella regione sono coltivate in abbondanza le varietà di albicocca ungheresi («magyar kajsz»). La varietà più degna di nota, la «Gönci magyar kajsz», riconosciuta come varietà a pieno titolo a partire dal 1960, è divenuta nel ventesimo secolo la varietà dominante della zona di produzione. Negli ultimi decenni, la gamma varietale caratteristica della regione è stata integrata soprattutto da varietà di albicocca più recenti, ungheresi e acclimatate, derivanti in parte dalle migliori varietà ungheresi locali, in parte da nuove varietà ungheresi ibride, che comprendono una quarantina di varianti.

Le specificità della coltivazione delle albicocche nella regione di Gönc e, più in particolare, le caratteristiche del prodotto possono essere sintetizzate come segue:

- la stessa varietà di albicocche prodotta nella regione di Gönc matura più tardi (in media 6-10 giorni dopo) rispetto a quella della regione di Kecskemét, consentendo di prolungare sia il periodo di consumo a livello nazionale sia quello della trasformazione;
- il mesoclima più fresco - alla base della maturazione tardiva - ha un effetto benefico sulla qualità delle albicocche destinate al consumo: l'acidità rinfrescante e gli aromi si decompongono più lentamente nel corso della maturazione senza «bruciarsi». «La qualità delle albicocche prodotte nella zona di Gönc è eccellente. Qui maturano più tardi [...] e il periodo di maturazione è ulteriormente prolungato dal fatto che le piante si trovano su pendii dall'esposizione differente.» (Brózik, Jenser e altri, 1970);

- la regione di produzione registra inverni uniformemente più freddi che nel resto dell'Ungheria e la primavera vi arriva più tardi rispetto a tutte le altre zone adatte alla coltivazione delle albicocche; per questo motivo il rischio principale cui è esposta la produzione di albicocche (ovvero i danni provocati dal gelo alle gemme aperte a seguito delle prime ondate di caldo alla fine dell'inverno come pure quelli causati dalle gelate primaverili a gemme, fiori o frutti nella fase iniziale di sviluppo) è qui più ridotto.

Il nome «kajsz Barack» («albicocca») compare per la prima volta nel 1667 in un libro di János Lippay [*Posoni kert* (Giardino di Bratislava), vol. 3, «Gyümölcsös kert» (Frutteto), Vienna 1667], ma l'impulso decisivo alla produzione di frutta nelle zone di colline e di montagna venne da un'epidemia di fillossera scatenatasi verso il 1880. Molti alberi da frutto sono stati allora piantati nella regione di Gönc in sostituzione dei vigneti distrutti e rivestono da allora le pendici delle colline.

Nella seconda metà del XIX secolo, varie organizzazioni sociali sono state create a livello delle varie contee al fine di promuovere la frutticoltura. La loro cooperazione ha svolto un ruolo importante per consentire alla frutta della contea di Zemplén di vincere una medaglia d'oro all'Esposizione universale di Parigi del 1867. Secondo diversi resoconti e statistiche la regione di Gönc fino a circa il 1850 era nota soprattutto per la coltivazione delle ciliege. Nel 1871 János Korponay menziona per la prima volta il fatto che la regione di Gönc è rinomata per la coltivazione di albicocche, che vi sono prodotte in «notevoli quantità». La produzione di albicocche su larga scala ebbe inizio però soltanto nel 1880/90.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/f6/c1000/17.pdf>

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 33/2018

«Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure»

(2018/C 459/12)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 33/2018 «Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://eca.europa.eu>

Relazione speciale n. 35/2018

«La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi»

(2018/C 459/13)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 35/2018, dal titolo «La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://eca.europa.eu>

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2018/C 459/14)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SLOVACCHIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 37 dell'14.2.2009.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del decreto del ministero dell'Interno della Repubblica slovacca n. 499/2011 che stabilisce l'importo delle risorse finanziarie necessarie per coprire i costi relativi al soggiorno sul territorio della Repubblica slovacca di cittadini di paesi terzi, tale importo è di 56 EUR per persona per giorno di soggiorno.

L'importo di 56 EUR è costituito come segue:

per l'alloggio: 30 EUR;

per la prima colazione: 4 EUR;

per il pranzo: 7,50 EUR;

per la cena: 7,50 EUR;

per le piccole spese: 7 EUR.

Se il costo del soggiorno dei cittadini di paesi terzi è parzialmente coperto, se ne tiene conto all'atto dell'esecuzione dei controlli di frontiera.

L'importo di 56 EUR per persona al giorno può essere sostituito da un invito convalidato, conformemente all'articolo 19 della legge n. 404/2011 relativa al soggiorno di cittadini stranieri che integra e modifica altre leggi e successive modifiche, o da un accordo di accoglienza ai sensi dell'articolo 26, lettera b), della legge n. 172/2005 relativa all'organizzazione del sostegno statale alla ricerca e allo sviluppo e successive modifiche.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18;

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38.

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7;

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 1.

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.

GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.

GU C 96 dell'11.3.2016, pag. 7.

GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.

GU C 248 dell'8.7.2016, pag. 12.

GU C 111 dell'8.4.2017, pag. 11.

GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.

GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.

GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 6.

GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2018/C 459/15)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

GERMANIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 32 dell'1.2.2017.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Porti del Mare del Nord

- (1) Baltrum
- (2) Bengersiel
- (3) Borkum
- (4) Brake
- (5) Bremen
- (6) Bremerhaven
- (7) Brunsbüttel
- (8) Büsum
- (9) Bützflether Sand
- (10) Buxtehude
- (11) Carolinensiel (Harlesiel)
- (12) Cuxhaven
- (13) Eckwarderhörne
- (14) Elsfleth
- (15) Emden
- (16) Fedderwardersiel
- (17) Glückstadt
- (18) Greetsiel
- (19) Großensiel
- (20) Hamburg
- (21) Hamburg-Neuenfelde
- (22) Helgoland
- (23) Herbrum
- (24) Hooksiel
- (25) Horumersiel

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

- (26) Husum
- (27) Juist
- (28) Langeoog
- (29) Leer
- (30) Lemwerder
- (31) List/Sylt
- (32) Neuharlingersiel
- (33) Norddeich
- (34) Nordenham
- (35) Norderney
- (36) Otterndorf
- (37) Papenburg
- (38) Spiekeroog
- (39) Stade
- (40) Stadersand
- (41) Varel
- (42) Wangerooge
- (43) Wedel
- (44) Weener
- (45) Westeraccumersiel
- (46) Wewelsfleth
- (47) Wilhelmshaven

Porti del Baltico

- (1) Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine)
- (2) Flensburg-Hafen
- (3) Greifswald - Ladebow Hafen
- (4) Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)
- (5) Kiel
- (6) Kiel (Hafenanlagen der Bundesmarine)
- (7) Kiel-Holtenau
- (8) Lubmin
- (9) Lübeck
- (10) Lübeck-Travemünde
- (11) Mukran
- (12) Neustadt

ODERHAFF

- (1) Ueckermünde

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione**NEL LAND SCHLESWIG - HOLSTEIN**

- (1) Helgoland-Düne
- (2) Hohn
- (3) Kiel-Holtenau
- (4) Lübeck-Blankensee
- (5) Schleswig/Jägel
- (6) Westerland/Sylt

NEL LAND MECELEMBURGO - POMERANIA OCCIDENTALE

- (1) Neubrandenburg-Trollenhagen
- (2) Rostock-Laage

NEL LAND AMBURGO

- (1) Hamburg

NEL LAND BREMA

- (1) Bremen

NEL LAND BASSA SASSONIA

- (1) Borkum
 - (2) Braunschweig-waggum
 - (3) Bückebug-Achum
 - (4) Celle
 - (5) Damme/Dümmer-See
 - (6) Diepholz
 - (7) Emden
 - (8) Faßberg
 - (9) Ganderkesee
 - (10) Hannover
 - (11) Jever
 - (12) Leer Nüttermoor
 - (13) Norderney
 - (14) Nordholz
 - (15) Nordhorn-Lingen
 - (16) Osnabrück-Atterheide
 - (17) Wangerooge
 - (18) Wilhelmshaven-Mariensiel
 - (19) Wittmundhafen
 - (20) Wunstorf
- NEL LAND BRANDEBURGO**
- (1) Berlin-Schönefeld
 - (2) Schönhofen

NEL LAND BERLINO

- (1) Berlin-Tegel

NEL LAND SASSONIA-ANHALT

- (1) Cochstedt
- (2) Magdeburg

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

- (1) Aachen-Merzbrück
- (2) Arnsberg
- (3) Bielefeld-Windelsbleiche
- (4) Bonn-Hardthöhe
- (5) Dortmund-Wickede
- (6) Düsseldorf
- (7) Essen-Mülheim
- (8) Bonn Hangelar
- (9) Köln/Bonn
- (10) Marl/Loemühle
- (11) Mönchengladbach
- (12) Münster-Osnabrück
- (13) Nörvenich
- (14) Paderborn-Lippstadt
- (15) Porta Westfalica
- (16) Rheine-Bentlage
- (17) Siegerland
- (18) Stadtlohn-Wenningfeld
- (19) Weeze-Lahrbruch

NEL LAND SASSONIA

- (1) Dresden
- (2) Leipzig-Halle
- (3) Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND TURINGIA

- (1) Altenburg-Nobitz
- (2) Erfurt-Weimar

NEL LAND RENANIA PALATINATO

- (1) Büchel
- (2) Föhren
- (3) Hahn
- (4) Koblenz Winnigen
- (5) Mainz-Finthen
- (6) Pirmasens Zweibrücken

(7) Ramstein (US-Air Base)

(8) Speyer

(9) Spangdahlem (US-Air Base)

(10) Zweibrücken

NEL LAND SAAR

(1) Saarbrücken-Ensheim

(2) Saarlouis/Düren

NEL LAND HESSE

(1) Egelsbach

(2) Allendorf/Eder

(3) Frankfurt/Main

(4) Fritzlar

(5) Kassel-Calden

(6) Reichelsheim

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

(1) Aalen Heidenheim Elchingen

(2) Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

(3) Donaueschingen Villingen

(4) Freiburg/Brg.

(5) Friedrichshafen Löwental

(6) Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

(7) Lahr

(8) Laupheim

(9) Leutkirch Unterzeil

(10) Mannheim City

(11) Mengen

(12) Niederstetten

(13) Schwäbisch Hall

(14) Stuttgart

NEL LAND BAVIERA

(1) Aschaffenburg

(2) Augsburg-Mühlhausen

(3) Bayreuth-Bindlacher Berg

(4) Coburg-Brandebsteinsebene

(5) Giebelstadt

(6) Hassfurth-Mainwiesen

(7) Hof Plauen

(8) Ingolstadt

(9) Landsberg/Lech

- (10) Landshut-Ellermühle
- (11) Lechfeld
- (12) Memmingerberg
- (13) München «Franz Joseph Strauß»
- (14) Neuburg
- (15) Nürnberg
- (16) Oberpfaffenhofen
- (17) Roth
- (18) Straubing-Wallmühle

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.	GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.	GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.
GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.	GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.
GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.	GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.	GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10.	GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.	GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.	GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.
GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.	GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.
GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.	GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.
GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.	GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17.	GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.
GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.	GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.
GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.	GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.
GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.	GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.
GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.	GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.
GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.	GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.
GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.	GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.
GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.	GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.	GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.
GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.	GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.

GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.

GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.

GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.

GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.

GU C 261 del 25.7.2018, pag. 6.

GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 8.

GU C 32 dell'1.2.2017, pag. 4.

GU C 368 dell'11.10.2018, pag. 4.

GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 17 settembre 2018

nella causa E-10/17

Nye Kystlink AS contro Color Group AS e Color Line AS*(articolo 53 SEE — articolo 54 SEE — principio di equivalenza — principio di effettività — norme nazionali sul termine di prescrizione per le domande di risarcimento danni)*

(2018/C 459/16)

Nella causa E-10/17, Nye Kystlink AS contro Color Group AS e Color Line AS – ISTANZA alla Corte ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di sorveglianza e di una corte di giustizia da parte della Corte di appello Borgarting (*Borgarting lagmannsrett*) in merito all'interpretazione dei principi di equivalenza ed effettività nel contesto delle norme nazionali sul termine di prescrizione per le domande di risarcimento danni nei casi in cui siano state imposte ammende ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, ha pronunciato una sentenza in data 17 settembre 2018, il cui dispositivo è il seguente:

1. Il principio di equivalenza esige che una norma nazionale sulla prescrizione che stabilisca un termine di prescrizione distinto di un anno per promuovere un'azione di richiesta di risarcimento danni in seguito a un reato che è stato accertato in una condanna penale definitiva deve essere applicata in collegamento con un'azione di risarcimento danni per una violazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE accertata con una decisione definitiva dell'Autorità di vigilanza EFTA che impone un'ammenda, nella misura in cui tali azioni hanno il medesimo oggetto, la medesima causa e i medesimi elementi essenziali.
 2. Il principio di effettività non limita il diritto degli Stati SEE ad applicare un termine di prescrizione di tre anni per promuovere un'azione di risarcimento danni per una violazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE quando detto termine è associato a un obbligo di accertamento da parte del soggetto danneggiato a causa del quale il termine di prescrizione potrebbe scadere prima che l'Autorità di vigilanza EFTA abbia adottato una decisione in un caso di violazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE basato su una denuncia del soggetto danneggiato, nella misura in cui l'applicazione di tale termine di prescrizione non renda impossibile o eccessivamente difficile promuovere un'azione per risarcimento danni per violazione delle norme SEE in materia di concorrenza. Tale valutazione deve tenere conto delle caratteristiche particolari delle cause in materia di concorrenza.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9094 — Amcor/Bemis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 459/17)

1. In data 12 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Amcor Limited ("Amcor", Australia),
- Bemis Company Inc. ("Bemis", Stati Uniti).

Amcor procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con Bemis.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

La concentrazione era già stata notificata alla Commissione il 15.11.2018, ma la notifica è stata successivamente ritirata il 12.12.2018.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Amcor: fornitura su scala mondiale di un'ampia gamma di soluzioni di imballaggio: imballaggi rigidi e flessibili per prodotti alimentari, bevande, prodotti medici e farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e altri beni di consumo;
- Bemis: fornitura su scala mondiale di imballaggi in plastica flessibili e rigidi per prodotti alimentari, beni di consumo, prodotti medici e altri settori.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9094 — Amcor/Bemis

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT